

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE, DELLE CONSEGUENZE SULLA
REGOLAMENTAZIONE, SULL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI E SUGLI INTERESSI
DEGLI INVESTITORI E DEI RISPARMIATORI**

Adozione delle Regolamento sull'emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari

7 dicembre 2023

1. MOTIVAZIONE E OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO

Come evidenziato più ampiamente nel documento di consultazione, il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52 (“Decreto FinTech” o “Decreto”) ha introdotto un nuovo regime di forma e circolazione per taluni strumenti finanziari, che va ad affiancarsi alle tradizionali forme cartolare e dematerializzata, come disciplinata dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”). La forma digitale prevede il ricorso alle tecnologie a registro distribuito per l'emissione e il trasferimento di strumenti finanziari. Il Decreto FinTech disciplina le condizioni per il ricorso a tale nuovo regime di forma e circolazione e definisce la legge di circolazione degli strumenti in questione.

Nei casi non ricompresi nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 858/2022 che ha istituito un regime pilota per le infrastrutture di mercato DLT (“Regolamento Pilot Regime”), per le emissioni di strumenti finanziari in forma digitale, il legislatore nazionale ha previsto la necessità di avvalersi di registri per la circolazione digitale tenuti da responsabili del registro iscritti in un apposito elenco della Consob.

Possono rivestire la qualifica di responsabile del registro i soggetti individuati all'articolo 19, commi 1 e 2, del Decreto FinTech:

- a) le banche, le imprese di investimento e i gestori di mercati stabiliti in Italia;
- b) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“TUB”), gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera *q*-bis), del TUF, e le imprese di assicurazione o riassicurazione stabiliti in Italia, esclusivamente con riferimento a strumenti finanziari digitali emessi dagli stessi o da componenti del gruppo di appartenenza stabiliti in Italia;
- c) gli emittenti diversi dai precedenti che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro esclusivamente con riferimento a strumenti finanziari digitali emessi dagli stessi;
- d) i soggetti stabiliti in Italia diversi dai precedenti (che intendono svolgere l'attività per conto terzi);
- e) gli ulteriori soggetti eventualmente individuati con regolamento dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia;
- f) i depositari centrali italiani che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro in via accessoria, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 16 e 19 del regolamento (UE) 909/2014.

L'articolo 28 del Decreto attribuisce alla Consob il potere di dettare con regolamento disposizioni di attuazione.

Nel periodo 10 luglio 2023 – 9 agosto 2023, la Consob ha sottoposto alla pubblica consultazione del mercato la bozza di regolamento sull’emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari. In tale sede è stata illustrata la strategia per fasi adottata dall’Istituto per l’esercizio delle numerose deleghe regolamentari attribuite alla Consob dal Decreto FinTech.

Le bozze di disposizioni regolamentari poste in consultazione: (i) definiscono i principi e i criteri relativi alla formazione e alla tenuta dell’elenco dei responsabili del registro e alle relative forme di pubblicità; (ii) disciplinano le forme e le modalità di presentazione dell’istanza e la procedura per l’iscrizione nel citato elenco, individuando le possibili cause di sospensione e interruzione del procedimento, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, lett. *d*), del Decreto; (iii) stabiliscono il contenuto minimo delle informazioni relative alle modalità operative del registro per la circolazione, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, lett. *j*), del Decreto.

Il regolamento adottato conferma l’impianto prospettato al mercato in sede di pubblica consultazione. In accoglimento di quanto richiesto dai rispondenti si è proceduto a modificare e integrare il regolamento con particolare riguardo al procedimento di iscrizione nell’elenco, al contenuto dell’elenco tenuto dalla Consob e alla documentazione da predisporre in sede di richiesta di iscrizione nell’elenco.

2. ESITI DELLA CONSULTAZIONE E ANALISI DI IMPATTO DELL’INTERVENTO

2.1. STAKEHOLDER MAPPING

La consultazione si è conclusa il 9 agosto 2023. In risposta al Documento di consultazione sono pervenuti n. 12 contributi, un rispondente ha chiesto di non divulgare il contributo.

Di seguito sono riportati i soggetti che hanno fornito il loro contributo e che hanno acconsentito alla pubblicazione.

| Soggetto | Categoria | Settore |
|---|------------------|---------------------------------------|
| Associazione Bancaria Italiana (ABI) | Associazione | <i>Banche</i> |
| Assogestioni (Associazione del Risparmio Gestito) | Associazione | <i>Gestori del risparmio</i> |
| Associazione Italiana Banche Estere (AIBE) | Associazione | <i>Banche</i> |
| Associazione Intermediari Mercati Finanziari (ASSOSIM) | Associazione | <i>Intermediari finanziari</i> |
| Consiglio Nazionale del Notariato | Organismo | <i>Notariato</i> |
| Allen & Overy Studio Legale | Consulenti | <i>Consulenza legale</i> |
| CBA Studio Legale e Tributario | Consulenti | <i>Consulenza legale e tributaria</i> |
| Dentons Europe Studio Legale Tributario | Consulenti | <i>Consulenza legale e tributaria</i> |

| Soggetto | Categoria | Settore |
|--|------------|---------------------------------------|
| ELLED Scordino De Bellis Law Firm | Consulenti | <i>Consulenza legale</i> |
| FDL Studio Legale e Tributario | Consulenti | <i>Consulenza legale e tributaria</i> |
| Scytale s.r.l. | Società | <i>Tecnologie DLT</i> |

2.2. ESITI DELLA CONSULTAZIONE

In questo paragrafo si procede ad una sintetica ricognizione delle principali osservazioni formulate dai rispondenti alla consultazione, distinguendo tra le osservazioni concernenti direttamente il testo posto in consultazione e quelle relative alle ulteriori potestà regolamentari attribuite alla Consob dal Decreto FinTech, e, con riguardo alla prime, si forniscono le relative valutazioni effettuate dall'Istituto. Per i temi non oggetto di specifica trattazione nella presente relazione, con particolare riguardo alle analisi preliminari di impatto poste alla base delle scelte di regolazione, si rinvia al documento di consultazione pubblicato il 10 luglio 2023 e disponibile sul sito *internet* della Consob. Per una disamina più dettagliata degli esiti della consultazione, si rinvia alla tabella in allegato 1¹.

2.2.1 Osservazioni sulle materie che potranno essere oggetto di futuri interventi regolamentari

Per quanto concerne le materie che potranno essere oggetto di regolamentazione in una fase successiva, si sintetizzano di seguito le principali indicazioni pervenute, di cui si terrà conto nelle valutazioni relative all'eventuale esercizio delle ulteriori potestà regolamentari:

- diversi rispondenti si sono espressi a favore dell'esercizio delle potestà regolamentari di cui:
 - (i) all'articolo 28, comma 2, lett. *a-bis*), ai fini dell'estensione della nuova disciplina ai derivati cartolarizzati e quote di S.r.l.;
 - (ii) all'articolo 28, comma 2, lett. *i*) (che consente di disporre l'esenzione da tutti o parte dei requisiti e degli obblighi previsti dal Capo III del Decreto).

È stato chiesto in particolare di:

- a) eliminare, in alcune ipotesi, il divieto previsto dall'articolo 19, comma 4, del Decreto FinTech per le banche e le imprese di investimento e i membri del gruppo di appartenenza, di esercitare i servizi di negoziazione per conto proprio e di sottoscrizione a fermo per strumenti finanziari scritturati nel registro di cui sono responsabili, poiché tale divieto ostacolerebbe l'accesso al mercato da parte degli intermediari tradizionali;
- b) introdurre esenzioni specifiche, incluso dall'obbligo di stabilimento in Italia, per i soggetti che si qualificano quali *Crypto Asset Service Provider* ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114 ("MiCAR"), che intendano assumere anche il ruolo di responsabile del registro ai sensi del Decreto FinTech.

¹ In particolare, nella tabella allegata con riferimento a ciascun articolo e allegato rispetto ai quali sono pervenute osservazioni, sono presenti tre righe riportanti rispettivamente: 1) le disposizioni sottoposte a consultazione; 2) la puntuale illustrazione delle osservazioni espresse sul testo proposto in consultazione e le conseguenti valutazioni; 3) gli emendamenti apportati all'articolato come risultante ad esito del coinvolgimento degli *stakeholder* rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato. Nel caso in cui non siano state operate modifiche al testo proposto in consultazione tale riga non è presente.

Nella stessa direzione, si propone di ampliare il novero dei soggetti che possono essere iscritti nell'elenco anche a soggetti non stabiliti in Italia, ma comunque facenti parte di un gruppo che include soggetti stabiliti in Italia;

- un rispondente si è espresso a favore dell'esercizio della potestà regolamentare relativa alla definizione delle ulteriori modalità di determinazione della giornata contabile, di cui all'articolo 28, comma 2, lett. g) e dell'ulteriore potestà regolamentare di cui all'articolo 28, comma 2, lett. h), che consente di dettare una disciplina del controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali scritturati nel registro.
- è stato da ultimo richiesto alla Consob di definire degli standard di riferimento per gli *smart contract* che possano permettere all'Istituto di intervenire attivamente *ex ante*.

2.2.2 Osservazioni sulla bozza di regolamento

Diversi rispondenti hanno rappresentato l'opportunità di semplificare il procedimento per l'iscrizione nell'elenco, anche tenendo in considerazione i casi in cui un responsabile del registro già iscritto intenda estendere la sua operatività assumendo il ruolo di responsabile del registro con riferimento a un nuovo e ulteriore registro per la circolazione digitale.

Inoltre, è stato richiesto di meglio definire il coinvolgimento del revisore indipendente che può essere coinvolto dalla Consob per valutare l'idoneità del registro a garantire il rispetto dei requisiti stabiliti dal Decreto. In particolare, sono state presentate osservazioni con riferimento alle modalità di designazione di tale soggetto e al coinvolgimento degli istanti in tale decisione.

Infine, è stato osservato che richiedere agli istanti di presentare in sede di domanda di iscrizione "una copia della polizza assicurativa, o ulteriore documentazione attestante la presenza di altra adeguata forma di garanzia, a copertura della responsabilità per i danni che possono derivare dall'assunzione del ruolo di responsabile del registro", ove richiesto dal Decreto, comporterebbe per essi l'obbligo di sottoscrivere la polizza prima di avere certezza del buon esito del procedimento autorizzativo.

La definizione del procedimento per l'iscrizione dei responsabili del registro ha tenuto conto delle indicazioni già fornite dal Decreto (es. per la tempistica riguardante la verifica di completezza della documentazione) e delle esigenze connesse allo svolgimento delle verifiche demandate alla Consob. Pertanto, si è confermato l'impianto posto in consultazione, operando, anche in accoglimento delle istanze ricevute, degli affinamenti.

In primo luogo, si è stabilito che i richiedenti non sono tenuti a produrre documentazione già in possesso della Consob. In tali casi la domanda indica la data di invio alla Consob della documentazione medesima. In tal modo si intende contribuire a ridurre gli oneri gravanti sui soggetti istanti, anche nei casi in cui essi presentino successivamente all'iscrizione una istanza per l'estensione dell'operatività, al fine di affiancare al registro con riferimento al quale si è ottenuta l'iscrizione dell'elenco un nuovo e diverso registro per la circolazione digitale.

Per disciplinare tale ipotesi, si è provveduto a introdurre un nuovo comma 12 all'articolo 8. Si prevede che il responsabile del registro presenti alla Consob una istanza per l'estensione dell'operatività contenente le informazioni previste dalla Sezione B, dell'Allegato 1. In tali casi trova applicazione la procedura stabilita per l'iscrizione nell'elenco e l'istante non è tenuto a provare il possesso dei requisiti la cui sussistenza sia già stata accertata in sede di iscrizione iniziale. Tenuto conto della

possibilità per un medesimo soggetto di assumere il ruolo di responsabile del registro con riferimento a diversi registri per la circolazione digitale, si è provveduto a integrare il contenuto dell'elenco (*cf.* art. 6), al fine di indicare anche l'identificativo dei registri per cui si assume il ruolo di responsabile.

Per quanto concerne le richieste riguardanti l'attribuzione a un revisore indipendente dell'incarico di valutare l'idoneità del registro a garantire il rispetto dei requisiti stabiliti dal Decreto si è provveduto a:

- esplicitare nel testo del regolamento che nel conferimento dell'incarico Consob tiene conto della professionalità, dell'esperienza e dell'indipendenza dei potenziali revisori, nonché delle esigenze di contenimento dei costi per i soggetti istanti;
- prevedere che la Consob informi i richiedenti prima di conferire l'incarico attribuendo loro un intervallo di almeno cinque giorni lavorativi per valutare la permanenza dell'interesse a proseguire con l'istruttoria;
- stabilire che in caso di particolari esigenze istruttorie rappresentate dal revisore indipendente, il termine di quarantacinque giorni lavorativi per l'espletamento dell'incarico e di connessa sospensione del termine di conclusione del procedimento possa essere sospeso una sola volta per un massimo di ulteriori trenta giorni lavorativi.

Da ultimo, con riferimento alla documentazione da presentare a cura degli istanti in sede di richiesta di iscrizione nell'elenco, si è provveduto a modificare l'Allegato 1, per consentire agli istanti di presentare una copia del contratto preliminare ove non sia già stata stipulata una polizza assicurativa.

2.3. ANALISI DI IMPATTO DELL'INTERVENTO

Come rappresentato nel documento di consultazione, a cui si rimanda, l'analisi di impatto sul proposto regolamento ha tenuto conto della necessità di definire un procedimento di iscrizione quanto più snello possibile, pur valorizzando le specificità dell'istruttoria per l'iscrizione nell'elenco dei responsabili e garantendo, altresì, la coerenza con i procedimenti previsti per l'autorizzazione degli intermediari.

Tale impostazione risulta confermata nell'atto adottato che ha introdotto ulteriori presidi volti a ridurre gli oneri per i soggetti istanti, tra cui la previsione che stabilisce la non necessaria produzione della documentazione già a disposizione della Consob e un *iter* specifico per l'estensione dell'operatività dei soggetti già iscritti nell'elenco.

3. INDICATORI CHE SARANNO UTILIZZATI AI FINI DELLA SUCCESSIVA REVISIONE DELL'ATTO

Come già illustrato nell'ambito del documento di consultazione la Consob ha adottato una strategia per fasi per l'esercizio delle deleghe regolamentari attribuite dal Decreto. Pertanto, raccolte le istanze pervenute dagli *stakeholder* si procederà alla loro valutazione ai fini della successiva revisione dell'atto.

Inoltre, la Consob sottoporrà a revisione le disposizioni adottate in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, adottato con delibera n. 19654.

4. ARTICOLATO FINALE DELLE REGOLAMENTO SULL'EMISSIONE E CIRCOLAZIONE IN FORMA DIGITALE DI STRUMENTI FINANZIARI.

Nell'**Appendice 1** è riportato il testo finale del Regolamento sull'emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari, in cui sono evidenziate in barrato (per le parti eliminate) e in grassetto (per le parti aggiunte) le modifiche rispetto alla versione posta in consultazione.

Esiti della consultazione per l'adozione del regolamento Consob sull'emissione e circolazione di strumenti finanziari in forma digitale

Le modifiche rispetto alla versione posta in consultazione sono evidenziate in barrato (per le parti eliminate) e in grassetto (per le parti aggiunte).

| | |
|---|---|
| <p>Testo sottoposto a consultazione</p> | <p>Regolamento sull'emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari Adottato dalla Consob con delibera n. 22923 del 6 dicembre 2023</p> <p style="text-align: center;">PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 <i>(Fonti normative)</i></p> <p>1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52.</p> |
| <p>Osservazioni pervenute e relative valutazioni</p> | <p>Osservazioni di carattere generale:</p> <p>Lo Studio Dentons chiede di precisare che, stante la scelta di esercitare in più fasi la potestà regolamentare di cui all'articolo 28, del Decreto, in assenza del completamento delle fasi successive, è possibile procedere alla realizzazione delle sole operazioni esplicitamente prese in considerazione dal regolamento.</p> <p>Il rispondente ritiene utile precisare già in questa sede i presidi e le forme di integrazione che debbano essere previste nel caso in cui un soggetto indicato nell'articolo 19, comma 1, lett. <i>d</i>), del Decreto ("responsabile del registro specializzato") sia costituito <i>ad hoc</i> da una delle imprese regolamentate indicate nella lettera <i>b</i>), del medesimo articolo.</p> <p>ABI e Assogestioni rilevano come l'esercizio delle ulteriori competenze regolamentari in una fase successiva debba essere condotto in modo da non andare a detrimento degli operatori che per primi si siano iscritti nell'Elenco imponendo loro obblighi, potenzialmente con efficacia retroattiva.</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>Valutazioni:</p> <p>Si conferma che sino a che non avvenga l'esercizio delle ulteriori potestà regolamentari attribuite alla Consob, è possibile procedere alla scritturazione dei soli strumenti finanziari già identificati dal Decreto.</p> <p>Quanto al trattamento delle imprese controllate dalle imprese regolamentate indicate all'art. 19, comma 1, lett. <i>b</i>), si evidenzia che il Decreto non prevede specifiche disposizioni al riguardo. Resta ferma l'applicazione della disciplina settoriale riguardante le partecipazioni detenibili da parte delle citate imprese regolamentate.</p> <p>Da ultimo, si evidenzia che in sede di esercizio delle ulteriori deleghe regolamentari si terrà conto dell'interesse dei soggetti già iscritti, in modo da limitare gli impatti per tali soggetti, anche definendo adeguate misure transitorie, ove necessario.</p> |
| <p>Testo sottoposto a consultazione</p> | <p style="text-align: center;">Art. 4 (<i>Modalità di comunicazione</i>)</p> <p>1. Le istanze, le comunicazioni, gli atti, i documenti e ogni altra informazione prevista dal presente regolamento sono trasmessi mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dme@pec.consob.it.</p> |
| <p>Osservazioni pervenute e relative valutazioni</p> | <p>Si introducono delle modificazioni al testo posto in consultazione al fine di consentire alla Consob di indicare sul proprio sito <i>internet</i> eventuali diversi indirizzi da utilizzare per le comunicazioni con l'Autorità.</p> |
| <p>Nuovo testo</p> | <p style="text-align: center;">Art. 4 (<i>Modalità di comunicazione</i>)</p> <p>1. Le istanze, le comunicazioni, gli atti, i documenti e ogni altra informazione prevista dal presente regolamento sono trasmessi mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dme@pec.consob.it o ai diversi indirizzi eventualmente indicati dalla Consob sul proprio sito <i>internet</i>.</p> |
| <p>Testo sottoposto a consultazione</p> | <p style="text-align: center;">PARTE II ELENCO DEI RESPONSABILI DEI REGISTRI PER LA CIRCOLAZIONE DIGITALE E RELATIVA DISCIPLINA Titolo I Istituzione dell'elenco Art. 5 (<i>Formazione dell'elenco</i>)</p> <p>1. È istituito l'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale di cui all'articolo 19 del decreto.</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>2. Nell'elenco sono iscritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nella sezione 1, i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera <i>a</i>), del decreto; b) nella sezione 2, i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera <i>b</i>), del decreto; c) nella sezione 3, i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera <i>c</i>), del decreto; d) nella sezione 4, i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera <i>d</i>), del decreto; e) nella sezione 5, i soggetti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto. |
| <p>Osservazioni pervenute e relative valutazioni</p> | <p>Osservazioni:</p> <p>Assogestioni chiede conferma del fatto che i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere <i>a</i>), <i>b</i>) e <i>c</i>), del Decreto (<i>i.e.</i> banche, imprese di investimento e gestori di mercati, gli altri intermediari ivi indicati e gli emittenti-responsabili del registro), in alternativa alla richiesta di iscrizione “diretta” nell’Elenco, possano decidere di avvalersi di società terze (responsabili del registro specializzati) come <i>provider</i> esterni affinché svolgano l’attività di responsabile del registro per loro conto e/o con riferimento agli strumenti finanziari digitali da loro emessi.</p> <p>Nel caso in cui un gestore, in qualità di responsabile del registro, si avvalga di soggetti terzi per lo svolgimento di attività relative all’iniziativa di emissione e circolazione di strumenti finanziari digitali, Assogestioni richiede chiarimenti su come gli adempimenti informativi stabiliti dalla bozza di regolamento si coordinino con quelli in materia di delega di cui agli artt. 50 e seguenti del Regolamento della Banca d’Italia di attuazione degli articoli 4-<i>undecies</i> e 6, comma 1, lettere <i>b</i>) e <i>c-bis</i>), del TUF, anche al fine di evitare oneri aggiuntivi in capo agli intermediari.</p> <p>Inoltre, il rispondente richiede chiarimenti in merito al regime di responsabilità dell’emittente-gestore e del terzo responsabile del registro nel caso in cui il gestore ricorra ai servizi di un terzo.</p> <p>Valutazioni:</p> <p>Al di fuori dell’ipotesi in cui il gestore svolga direttamente il ruolo di responsabile del registro (senza ricorrere ad <i>outsourcers</i>), lo stesso può assumere un duplice ruolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) emettere quote su un registro tenuto da un soggetto specializzato, iscritto nella sezione 4 dell’Elenco, ovvero da un soggetto iscritto nella sezione 1 dell’Elenco; |

| | |
|--|--|
| | <p>2) svolgere l'attività di responsabile del registro con riferimento ai propri strumenti finanziari digitali, avvalendosi di soggetti terzi per lo svolgimento di servizi/attività relativi all'iniziativa di emissione e circolazione di strumenti finanziari digitali.</p> <p>Nel caso di cui al punto 1), in cui il gestore emette quote di OICR su un registro tenuto da un responsabile terzo, non pare esserci un problema di sovrapposizione tra discipline settoriali, in quanto gli oneri informativi stabiliti dal Decreto rimangono in capo al responsabile del registro (terzo) e il gestore assume unicamente gli obblighi in qualità di emittente (art. 18 del Decreto). Nel caso di cui al punto 2), in cui il gestore responsabile del registro "esternalizzi" a soggetti terzi una parte dell'attività, la disciplina del Decreto e quella settoriale presidiano interessi diversi (e possono fare capo a diverse autorità di settore). Pertanto, non è possibile ritenere assorbiti gli oneri informativi previsti dal Decreto negli eventuali diversi oneri informativi stabiliti dalla disciplina di settore: in particolare gli articoli 50 e seg. del Regolamento di Banca d'Italia sopra citato si applicano alla prestazione del servizio di gestione collettiva (prevedendo principi generali per la delega di funzioni operative essenziali o importanti e previsioni specifiche per quanto concerne la delega della gestione del portafoglio e la gestione dei rischi). Ciò considerato, non sembra profilarsi l'esigenza di coordinamento tra le due normative.</p> <p>Per quanto concerne le richieste di chiarimenti in merito al regime di responsabilità dell'emittente-gestore e del terzo responsabile del registro nel caso in cui il gestore ricorra a un responsabile del registro terzo, si evidenzia che il Decreto individua i rispettivi obblighi dalla cui inosservanza discendono le conseguenti responsabilità (in particolare, sull'emittente grava, tra l'altro, l'obbligo di ricorrere a responsabili del registro iscritti nell'elenco, di fornire al responsabile del registro le informazioni di cui all'art. 12 del Decreto, di effettuare le operazioni necessarie per il mutamento di forma e circolazione degli strumenti finanziari nei casi e secondo le modalità indicate dall'art. 14, comma 2, di adempiere agli obblighi di notifica e a quelli informativi previsti dall'art. 18, comma 3).</p> |
| <p>Testo sottoposto a consultazione</p> | <p style="text-align: center;">Art. 6 (Contenuto dell'elenco)</p> <p>1. In ogni sezione dell'elenco, per ciascun responsabile del registro iscritto, sono indicati:</p> <p>a) la denominazione sociale;</p> <p>b) la sede legale e la sede amministrativa;</p> <p>È altresì indicato se l'attività è svolta: i) per se stessi; (ii) per se stessi e per i componenti del gruppo di appartenenza; (iii) anche per soggetti non facenti parte del gruppo di appartenenza.</p> <p>2. Nelle sezioni 1, 2, 3 e 4, per ciascun responsabile del registro iscritto, sono indicati, altresì, la delibera e il numero di ordine di iscrizione.</p> <p>3. Per i soggetti non aventi sede in Italia, è indicata, nelle sezioni 1 e 2, la succursale del soggetto e nella sezione 4, la sede secondaria.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Osservazioni pervenute e relative valutazioni</p> | <p><i>Osservazioni sul comma 1</i></p> <p>Lo Studio ELLED suggerisce di eliminare la parola “anche” all’inizio del romanino (iii), all’alinea del comma 1, “giacché i soggetti indicati all’art. 19, comma 1, lettera d) potrebbero voler svolgere l’attività di responsabile del registro esclusivamente per conto terzi (ossia non per sé stessi e neppure per soggetti facenti parte del gruppo di appartenenza). Analoga richiesta è formulata da Assogestioni.</p> <p>Al fine di apportare maggiore chiarezza, lo Studio Allen & Overy propone di riformulare l’alinea del comma 1, come segue:</p> <p>“È altresì indicato se l’attività è svolta: i) in relazione a strumenti emessi dagli stessi per se stessi; (ii) in relazione a strumenti emessi dagli stessi per se stessi e dai per i componenti del gruppo di appartenenza; (iii) anche per strumenti emessi da soggetti non facenti parte del gruppo di appartenenza.”.</p> <p><i>Valutazioni:</i></p> <p>Le banche, le imprese di investimento, i gestori del mercato e i responsabili del registro specializzati (<i>cf.</i> articolo 19, comma 1, lett. <i>a</i>) e <i>d</i>) possono svolgere l’attività di responsabile del registro sia con riferimento ai propri strumenti finanziari (o di società del gruppo di appartenenza), sia con riferimento a strumenti finanziari di terzi. Per i soggetti di cui all’articolo 19, comma 1, lett. <i>a</i>) e <i>d</i>), l’iscrizione nell’elenco consente sempre di svolgere l’attività anche con riferimento ai propri strumenti finanziari. Pertanto, non si ritengono accoglibili le richieste di modifica avanzate dallo Studio ELLED e da Assogestioni.</p> <p>Al fine di rendere più chiaro il contenuto dell’elenco, in parziale accoglimento della proposta avanzata dallo Studio Allen & Overy, si è provveduto a modificare il secondo capoverso del comma 1.</p> <p>Prendendo spunto da alcune riflessioni svolte da ABI (ed illustrate <i>infra sub</i> articolo 8), viene integrato il contenuto delle informazioni oggetto di pubblicazione nell’elenco per includere l’identificativo del registro per la circolazione digitale di cui si assume il ruolo di responsabile e gli estremi dei provvedimenti di estensione dell’operatività nei casi in cui al registro originario il responsabile affianchi un ulteriore e diverso registro per la circolazione digitale.</p> <p><i>Osservazioni sul comma 3</i></p> <p>Lo Studio Allen & Overy richiede chiarimenti circa il concetto di sede secondaria utilizzato dal Decreto invitando la Consob a fornire una puntuale definizione della stessa, oppure a esplicitare rispetto a quale tipologia di soggetti elencati all’articolo 19 tale nozione</p> |
|---|---|

| | |
|--------------------|--|
| | <p>possa venire in rilievo. In particolare, lo Studio segnala che tale nozione viene in rilievo per le imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo e chiede conferma del fatto che la nozione sia applicabile solo a tali soggetti.</p> <p>Valutazioni:</p> <p>Si evidenzia che il Decreto identifica come soggetti “stabiliti in Italia” oltre quelli aventi in Italia la sede legale, anche quelli aventi una succursale o una sede secondaria nel territorio della Repubblica. La bozza di regolamento posta in consultazione, all’articolo 6, comma 3, richiede di dare evidenza nell’elenco della sede secondaria per i soggetti iscritti nella sezione 4 (i.e. i responsabili del registro specializzati, di cui all’art. 19, comma 1, lett. <i>d</i>), del Decreto). Tale nozione, che trova il suo fondamento nel codice civile (<i>cf.</i> art. 2508), rileva innanzitutto per i soggetti diversi dagli intermediari di cui all’ articolo 19, comma 1, lett. <i>a</i>) e <i>b</i>). Per tali soggetti, infatti, normalmente viene in rilievo il concetto di succursale.</p> <p>Alla luce dell’osservazione ricevuta, si procede tuttavia a integrare l’articolo 6, comma 3, della bozza di regolamento, al fine di stabilire che anche per gli intermediari iscritti nelle sezioni 1 e 2 dell’elenco possa essere fatto riferimento alla sede secondaria, ove ciò sia previsto dalla disciplina di settore.</p> |
| Nuovo testo | <p style="text-align: center;">Art. 6 (Contenuto dell’elenco)</p> <p>1. In ogni sezione dell’elenco, per ciascun responsabile del registro iscritto, sono indicati:</p> <p><i>a</i>) la denominazione sociale;</p> <p><i>b</i>) la sede legale e la sede amministrativa</p> <p><i>c</i>) l’identificativo del registro o dei registri di cui si assume il ruolo di responsabile.;</p> <p>È altresì indicato se l’attività è svolta: i) in relazione a strumenti di propria emissione per se stessi; (ii) in relazione a strumenti di propria emissione per se stessi e dei per i componenti del gruppo di appartenenza; (iii) anche in relazione a per-strumenti emessi da soggetti non facenti parte del gruppo di appartenenza.</p> <p>2. Nelle sezioni 1, 2, 3 e 4, per ciascun responsabile del registro iscritto, sono indicati, altresì, gli estremi della delibera di iscrizione, e il numero di ordine di iscrizione e gli estremi dei provvedimenti di estensione dell’operatività.</p> <p>3. Per i soggetti non aventi sede legale in Italia, è indicata, nelle sezioni 1 e 2, la succursale del soggetto o la sede secondaria e nella sezione 4, la sede secondaria.</p> |

Titolo II
Iscrizione e cancellazione dall'elenco

Art. 8
(Istanza e istruttoria per l'iscrizione)

1. L'istanza di iscrizione nell'elenco contiene tutte le informazioni utili a dimostrare la conformità ai requisiti previsti dal decreto per l'iscrizione, è predisposta in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 ed è corredata di una relazione tecnica illustrativa dell'iniziativa redatta in osservanza di quanto previsto dall'Allegato 2.

2. La Consob, entro venti giorni lavorativi dal ricevimento, verifica la regolarità e la completezza della domanda e comunica al richiedente la documentazione eventualmente mancante, che è trasmessa alla Consob entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, a pena di inammissibilità.

...omissis...

4. Nel corso dell'istruttoria la Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:

a) alla società richiedente;

b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società richiedente;

c) a qualunque soggetto, anche estero.

In tali casi il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi fino alla data di ricezione degli stessi da parte della Consob. Il procedimento si estingue ove la società istante non invii gli elementi informativi richiesti entro il termine fissato a tal fine dalla Consob.

5. Ove nel corso dell'istruttoria si reputi necessario, per valutare l'idoneità del registro a garantire tutti i requisiti previsti dal decreto, richiedere una verifica da parte di un revisore indipendente, si procede alla nomina, assegnandogli un termine non superiore a quarantacinque giorni lavorativi per la trasmissione alla Consob degli esiti della verifica. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data di nomina del revisore sino allo spirare del citato termine ad esso assegnato. Qualora il revisore incaricato rappresenti particolari esigenze istruttorie entro il termine di cui al precedente periodo, la sospensione è prorogata per un

**Testo
sottoposto a
consultazione**

| | |
|---|--|
| | <p>massimo di ulteriori trenta giorni lavorativi. Ove il revisore incaricato non trasmetta gli esiti della verifica o non rappresenti esigenze istruttorie entro il termine di cui al primo periodo si procede alla nomina di un diverso revisore, dotato di qualificazioni e capacità tecnica equipollenti.</p> <p>6. Qualsiasi modificazione concernente gli elementi istruttori di rilievo ai fini della decisione, che intervenga nel corso dell'istruttoria, è portata a conoscenza della Consob prima che diventi efficace, ovvero in caso di impossibilità, entro dieci giorni lavorativi. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento è interrotto dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione.</p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p> <p>8. Fatte salve le cause di sospensione o interruzione dei termini del procedimento, la Consob delibera sulla domanda entro il termine di novanta giorni adottando un provvedimento espresso e informa la società richiedente della decisione assunta. L'iscrizione è negata quando risulti che la società richiedente non sia in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 20 del decreto. La mancata adozione, nei termini previsti, di un provvedimento espresso sull'istanza di iscrizione non equivale, in ogni caso, al provvedimento di accoglimento dell'istanza.</p> <p>9. La delibera di cui al comma 8 è adottata dalla Consob sentita la Banca d'Italia nei casi di banche, imprese di investimento e di gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza. In tali casi, il termine di conclusione del procedimento è sospeso per un periodo non superiore a sessanta giorni. Qualora la Banca d'Italia abbia rappresentato esigenze istruttorie, il periodo di sospensione è prorogato di ulteriori sessanta giorni.</p> |
| <p>Osservazioni pervenute e relative valutazioni</p> | <p><i>Osservazioni sul comma 1:</i></p> <p>CBA Studio Legale Tributario propone di integrare il contenuto della domanda, richiedendo che la stessa sia corredata “dalla complessiva documentazione societaria e statutaria adottata dall'emittente in relazione alla scelta di aderire ad un regime di forma e circolazione “digitale” dei suoi strumenti finanziari, oltreché dall'intero set della documentazione contrattuale che regolerà i rapporti intercorrenti tra: (i) l'emittente stesso; (ii) il Responsabile del Registro a cui l'emittente deciderà di far ricorso (nel caso in cui non sia l'emittente stesso a svolgere tale ruolo); (iii) i “sottoscrittori/portatori” degli strumenti finanziari digitali emessi e circolanti in base a quel particolare registro e (iv) gli eventuali altri soggetti “terzi” cui siano affidate o delegate funzioni.”.</p> <p>Il citato rispondente propone, altresì, di integrare tale set informativo nel documento di cui all'art. 23, comma 3, del Decreto, il cui contenuto minimo è prescritto dall'Allegato 3 alla bozza di Regolamento.</p> |

Inoltre, lo Studio CBA propone di richiedere che “in sede di “domanda di autorizzazione” e di connessa “relazione tecnica” debbano essere fornite indicazioni sui presidi tecnico/organizzativi dell’infrastruttura, affinché venga affermato e garantito il rispetto del principio di “separazione patrimoniale” tra gli strumenti finanziari digitali “scritturati” sul registro in relazione a distinti “soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni”, ovvero tra questi e quelli eventualmente di pertinenza dello stesso emittente/responsabile del registro”.

Valutazioni:

Con riferimento alla richiesta avanzata dallo Studio CBA di integrare il contenuto della domanda di iscrizione nell’elenco si evidenzia che la documentazione indicata dal rispondente fa riferimento a singole emissioni.

Pertanto, le citate proposte potranno essere valorizzate in sede di (eventuale) esercizio della delega regolamentare di cui all’art. 28, comma 2, lett. f), del Decreto.

Per quanto concerne, la documentazione contrattuale tra i responsabili del registro e gli eventuali altri soggetti “terzi” cui siano affidate o delegate funzioni, si rappresenta che l’Allegato 2, sezione D, già richiede di allegare tale documentazione in sede di istanza di iscrizione, ove disponibile.

Per quanto concerne, invece, la richiesta di integrare il contenuto della domanda per specificare i presidi tecnico organizzativi dell’infrastruttura affinché venga affermato e garantito il rispetto del principio di “separazione patrimoniale” tra gli strumenti finanziari digitali “scritturati” sul registro in relazione a distinti “soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni”, ovvero tra questi e quelli eventualmente di pertinenza dello stesso emittente/responsabile del registro”, si sottolinea che è già richiesto in fase autorizzativa di evidenziare in che modo è garantita l’idoneità del registro ad assicurare il rispetto del requisito di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) del decreto, che stabilisce che il registro debba “consentire, direttamente o indirettamente, di identificare in qualsiasi momento i soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni, la specie e il numero degli strumenti finanziari digitali da ciascuno detenuti, nonché di renderne possibile la circolazione”.

Per l’integrazione apportata al comma 1 si rinvia ai commenti e alle relative valutazioni *sub* commi 10 e 11 del medesimo articolo 8.

Osservazioni sul comma 2:

Al fine di ridurre la tempistica di conclusione del procedimento, l'ABI propone di ridurre a dieci il numero di giorni necessari per la verifica della regolarità e della completezza della domanda.

Valutazioni:

Il termine è stabilito dall'art. 20, comma 1, del Decreto.

Osservazioni sul comma 4:

AIBE propone di modificare il comma 4 come segue "4. Nel corso dell'istruttoria la Consob può chiedere ulteriori elementi informativi, **in ogni caso per il tramite del referente della società richiedente indicato nella domanda di autorizzazione per l'iscrizione nell'elenco:**", così che l'esercizio del potere istruttorio della Consob avvenga sempre per il tramite di un soggetto designato dall'istante come referente. Analoghe considerazioni sono espresse dallo Studio Allen & Overy.

L'ABI propone di modificare la lettera c) del comma 4, al fine di consentire alla Consob di richiedere nel corso dell'istruttoria ulteriori elementi informativi unicamente "ai terzi (soprattutto se esteri), ma che hanno comunque un rapporto diretto con quest'ultima in connessione con l'attività di responsabile del registro".

Anche AIBE, Assogestioni e lo Studio Allen & Overy esprimono analoghe considerazioni circa la necessità di delimitare l'operatività dell'art. 8, comma 4, lett. c), inoltre lo Studio Allen & Overy ritiene utile, più in generale, meglio individuare la tipologia di informazioni che Consob potrebbe aver necessità di richiedere in sede istruttoria.

L'ABI propone inoltre di non sospendere il termine di conclusione del procedimento tra la data di invio della richiesta degli elementi informativi ai sensi del comma 4 e la ricezione degli stessi da parte della Consob.

Lo Studio Dentons richiede chiarimenti circa la sospensione dei termini di conclusione del procedimento e l'eventuale estinzione del procedimento in caso di mancato riscontro alle richieste istruttorie, ove le stesse siano indirizzate a soggetti diversi dall'istante, ritenendo preferibile limitare le cause di sospensione ed estinzione ai soli casi in cui le richieste siano indirizzate alla società istante e non anche a soggetti diversi. Assogestioni richiede di fissare un termine minimo entro cui il soggetto istante è tenuto a dare riscontro alle richieste istruttorie, pena l'estinzione del procedimento.

Valutazioni:

Per quanto concerne la proposta di veicolare sempre le richieste istruttorie della Consob presso il referente della società si evidenzia che tale circostanza potrebbe non risultare pertinente nei casi in cui le richieste siano indirizzate a soggetti diversi dalla società richiedente. Pertanto, non si ritengono accoglibili le proposte avanzate in tal senso.

Con riferimento alla richiesta di ABI, AIBE, Assogestioni e dello Studio Allen & Overy di modificare la lettera c) del comma 4, si rileva che è implicito nella formulazione della norma che l'eventuale ricorso a terzi debba essere giustificato da esigenze istruttorie e che, pertanto, il soggetto deve avere una connessione con l'attività di responsabile del registro che l'istante propone di intraprendere.

Inoltre, ai sensi del comma 7, agli interessati sono comunicate le date di inizio e di conclusione della sospensione dell'istruttoria e i motivi che l'hanno determinata, in tal modo è garantita piena informativa agli istanti.

Per quanto riguarda la proposta di non prevedere una sospensione del procedimento nel caso di richiesta di ulteriori elementi informativi, si ritiene non opportuno aderire alla stessa in quanto si priverebbe la Consob del tempo necessario a valutare le informazioni ricevute.

Con riferimento alla proposta di limitare i casi di sospensione dei termini del procedimento e di estinzione dello stesso connessi alle richieste istruttorie avanzate dalla Consob, si evidenzia che il testo posto in consultazione collega al mancato riscontro della richiesta istruttoria l'estinzione del procedimento solo ove la stessa sia indirizzata all'istante. Negli altri casi opera unicamente la sospensione dei termini.

Alla luce delle osservazioni pervenute si ritiene tuttavia di precisare che la sospensione del procedimento opera per un periodo massimo di sessanta giorni.

Con riferimento alla richiesta di Assogestioni di determinare un termine minimo entro cui il soggetto istante è tenuto a dare riscontro alle richieste istruttorie, pena l'estinzione del procedimento, si evidenzia (e si provvede a specificare nella norma) che il termine sarà fissato nella richiesta istruttoria; si provvederà in quella sede ad assegnare un termine congruo con le concrete esigenze di integrazione

Quanto alla possibilità di predefinire in sede regolamentare la tipologia di informazioni che la Consob potrebbe richiedere in sede istruttoria, si evidenzia che tale limitazione, di difficile determinazione su base astratta ed *ex ante*, non è inclusa in analoghe previsioni regolamentari vigenti per ulteriori procedimenti amministrativi di competenza della Consob. Il suggerimento non è, dunque, accoglibile.

Osservazioni sul comma 5:

Con riferimento alla possibilità per la Consob di ricorrere alla verifica di un revisore indipendente, l'ABI rileva "l'assenza di indicazioni da parte dell'Autorità sui presupposti che determinerebbero il coinvolgimento di tale soggetto nel processo né tantomeno su una valutazione media dei costi dell'intervento che, per esplicita previsione del decreto, restano a carico del soggetto istante". Pertanto, il rispondente propone di integrare il testo regolamentare includendo un elenco, anche non esaustivo, di casi in cui si rende necessario ricorrere alla verifica e un tetto massimo alla spesa che tale verifica comporta. Assogestioni ritiene opportuno indicare nel testo regolamentare che il conferimento dell'incarico di revisore debba avvenire secondo modalità e condizioni che tengano conto, tra l'altro, dell'esigenza di contenimento dei costi.

L'ABI auspica, inoltre, che non vi sia sospensione del termine di conclusione del procedimento dalla data di nomina del revisore indipendente sino allo spirare del termine assegnatogli per il compimento delle verifiche. Analoghe richieste sono formulate anche da AIBE, che propone altresì di abbreviare i termini massimi per lo svolgimento delle verifiche da parte del revisore indipendente (20 giorni lavorativi, con una possibile sospensione dei termini solamente in caso di esigenze istruttorie). Anche Assogestioni evidenzia l'opportunità di garantire tempi contenuti del procedimento amministrativo, limitando le cause di sospensione dei termini, nonché riducendone la durata. A tal fine, il rispondente propone, di specificare che la sospensione del termine di conclusione del procedimento per la nomina del revisore indipendente e/o la proroga per esigenze istruttorie possano essere disposti una sola volta, e di ridurre i termini a 30 giorni lavorativi, prorogabili di ulteriori 15 giorni lavorativi.

Ulteriormente AIBE ritiene auspicabile che, prima della di procedere alla nomina del revisore indipendente, la Consob informi l'istante, specificando i quesiti applicabili e il costo massimo della verifica, dando ad esso un termine per confermare la propria volontà di proseguire con l'istanza: a tal fine propone una riformulazione del comma 5. In senso analogo, lo Studio ELLED che richiede alla Consob di determinare in via autoritativa e preventiva le tariffe applicabili da parte dei revisori incaricati e il costo massimo della verifica, similmente a quanto proposto dallo Studio Dentons e dallo Studio Allen & Overy.

Inoltre, lo Studio ELLED richiede di attribuire all'istante la possibilità di rinunciare in qualsiasi momento alla domanda, anche nel caso non intendesse accettare il costo della verifica. Lo Studio Allen & Overy suggerisce di modificare il testo posto in consultazione per tenere conto delle caratteristiche soggettive del soggetto istante nella formulazione delle richieste di verifica da demandare al revisore, al fine di garantire proporzionalità allo status regolamentare del soggetto istante eventualmente già vigilato e di meglio delineare i poteri istruttori, di indagine e informativi del revisore indipendente, nonché degli ambiti per i quali può essere disposta la verifica.

Lo Studio Dentons ritiene utile che la Consob individui i requisiti di professionalità, esperienza e indipendenza dei revisori indipendenti, nonché le modalità di selezione del revisore, analogamente anche lo Studio Allen & Overy. Il rispondente evidenzia anche la possibilità di regolamentare le procedure di svolgimento delle verifiche da parte del revisore e chiede chiarimenti circa il

perimetro delle verifiche che saranno attribuite al soggetto, in particolare se saranno formulati specifici quesiti. Si richiede, altresì, di disciplinare la procedura con la quale si verifica la sussistenza in capo al revisore dei criteri di professionalità, esperienza e indipendenza, introducendo una eventuale procedura di ricusazione attivabile dall'istante.

Lo Studio ELLED ritiene utile integrare il testo regolamentare al fine di imporre un vincolo di riservatezza per il revisore indipendente riguardante le informazioni di cui sia venuta a conoscenza per l'espletamento del suo incarico.

AIBE chiede chiarimenti circa la coerenza dei termini di sospensione del procedimento previsti dalla bozza di regolamento rispetto alle previsioni del Decreto, in generale e con particolare riferimento al comma 5, dell'articolo 8, della bozza di regolamento.

Valutazioni:

Per quanto concerne la mancata sospensione dei termini di conclusione del procedimento in caso di nomina di un revisore indipendente, non si ritiene possibile accogliere le istanze presentate dai rispondenti in quanto comprimerebbero eccessivamente il tempo a disposizione per la Consob per valutare il complesso degli elementi istruttori, ivi comprese le risultanze della valutazione affidata al revisore indipendente.

Si evidenzia, peraltro, che al fine di non introdurre una sospensione eccessivamente ampia si è già proposto in sede di consultazione che il termine non possa eccedere, di norma, i 45 giorni lavorativi. In coerenza con quanto auspicato da Assogestioni, al fine di contenere i termini del procedimento, si è stabilito che la sospensione connessa alle particolari istanze istruttorie riscontrate dal revisore possa essere disposta una sola volta.

Con riferimento all'imposizione, per via regolamentare, di un vincolo di riservatezza gravante sui revisori indipendenti, si evidenzia che non si ritiene necessario modificare il testo posto in consultazione in quanto gli stessi, quali consulenti/esperti di cui si avvale la Consob, sono vincolati al segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 12, del TUF.

Con riferimento alla proposta di individuare per via regolamentare i requisiti di professionalità, esperienza e indipendenza dei revisori, nonché le modalità di selezione del revisore e le modalità di verifica di detti requisiti, si ritiene accoglibile la richiesta formulata da Assogestioni di esplicitare che nel conferimento dell'incarico si debba tenere conto, tra l'altro, dell'esigenza di contenimento dei costi e, in parziale accoglimento di quanto proposto da Dentons, si è modificato il testo posto in consultazione per stabilire che nel conferimento dell'incarico la Consob tiene conto della professionalità, dell'esperienza e dell'indipendenza dei potenziali revisori.

Per quanto concerne l'esigenza dell'istante di conoscere in anticipo la decisione della Consob relativa al conferimento dell'incarico e la possibilità di valutare il persistere dell'interesse al proseguimento del procedimento, si provvede a modificare la disposizione per prevedere una finestra di almeno cinque giorni lavorativi dalla comunicazione dell'intenzione di procedere alla nomina del revisore al momento di affidamento dell'incarico. Nell'ambito della citata comunicazione è data un'indicazione del costo massimo della verifica.

Si evidenzia, inoltre, che l'istante dispone sempre della possibilità di comunicare formalmente l'intenzione di rinunciare al provvedimento. In tal caso, si determina l'estinzione del procedimento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob. Tale intenzione potrà, in particolare, essere comunicata nell'arco dei cinque giorni lavorativi intercorrenti tra la comunicazione dell'affidamento dell'incarico da parte della Consob e la data dell'affidamento medesimo.

Per quanto concerne il perimetro delle verifiche che saranno attribuite al revisore indipendente, il confine delle medesime è definito dal legislatore: è oggetto di potenziale verifica la complessiva valutazione dell'idoneità del registro a garantire il rispetto di tutti i requisiti previsti dal decreto medesimo.

Con riferimento alla richiesta di AIBE circa la coerenza tra i termini procedurali stabiliti dal Decreto e quelli proposti nella bozza di regolamento, si evidenzia che il Decreto non detta una disciplina compiuta del procedimento amministrativo preordinato all'iscrizione nell'elenco, conferendo, all'articolo 28, comma 2, lett. d), alla Consob il potere di disciplinare "la procedura per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19, individuando le possibili cause di sospensione e cancellazione". Esercitando tale delega sono state definite le cause di sospensione e interruzione del procedimento. La causa di sospensione connessa alla nomina del revisore indipendente risulta peraltro modulata sul modello dell'articolo 17, della Legge 241/1990 per le valutazioni tecniche nell'ambito dei procedimenti amministrativi regolati dalla citata legge.

Osservazioni sul comma 6:

Assogestioni richiede di estendere il termine di 10 giorni lavorativi di cui al comma 6, ad almeno 20 giorni lavorativi, al fine di attribuire all'istante un termine più ampio per compiere le necessarie valutazioni e porre in essere gli adempimenti preordinati all'informativa da rendere alla Consob.

Valutazioni:

Si evidenzia che la disposizione in commento è riproduttiva di analoghe previsioni contenute nella regolamentazione della Consob ed è espressione dell'esigenza di far emergere quanto più prontamente possibile le modifiche agli elementi istruttori di rilievo ai fini della decisione, tanto nell'interesse dell'istante quanto dell'economicità dell'azione amministrativa. Pertanto, si conferma il testo posto in consultazione per la parte oggetto del commento. Al contempo, si introduce una riformulazione volta a meglio esplicitare le conseguenze dell'interruzione rispetto al termine di conclusione del procedimento.

Osservazioni sul comma 9:

L'ABI propone di non stabilire in via generale una sospensione del termine di conclusione del procedimento nel caso in cui la delibera di iscrizione sia adottata dalla Consob sentita la Banca d'Italia, richiedendo alla Consob di coinvolgere sin da subito la citata Autorità e di mantenere la sospensione solo nel caso in cui la Banca d'Italia rappresenti esigenze istruttorie. AIBE propone di ridurre la sospensione a 20 giorni, prorogabili di ulteriori 20.

Valutazioni:

Si rappresenta che la Banca d'Italia è sempre coinvolta sin dall'inizio del procedimento, secondo quanto disposto dall'articolo 20, comma 8, del Decreto Fintech che prevede in tutti i casi la trasmissione della documentazione ricevuta ai fini dell'iscrizione nell'elenco.

Le Autorità per prassi collaborano nello svolgimento delle attività istruttorie, in tutte le ipotesi in cui sono previsti meccanismi di coordinamento.

La sospensione del termine di conclusione del procedimento risulta però funzionale all'adozione dei necessari passaggi formali.

Non si ritiene pertanto di poter accogliere l'osservazione.

Ulteriori osservazioni:

L'ABI ritiene opportuno introdurre una procedura di iscrizione più snella per i casi in cui un responsabile del registro già iscritto intenda gestire un registro diverso da quello rispetto al quale ha ottenuto il provvedimento di iscrizione, nella quale non sia richiesta la trasmissione di informazioni già a disposizione dell'autorità di vigilanza.

Ulteriormente, l'ABI chiede chiarimenti circa la validità dell'autorizzazione nei casi in cui si operino successivi interventi di *fine tuning* sul registro, ovvero una modifica della configurazione della DLT.

Valutazioni:

Con riferimento alla richiesta di ABI di non richiedere la trasmissione alla Consob di documentazione già in possesso dell'autorità, prendendo spunto dall'osservazione del rispondente come sopra indicato si è proceduto a integrare il comma 1, generalizzando la portata di tale previsione.

Per quanto concerne lo specifico scenario in cui un responsabile del registro già iscritto intenda gestire un registro diverso da quello rispetto al quale ha assunto il ruolo di responsabile in fase di iscrizione, si sottolinea quanto segue.

L'iscrizione nell'elenco dei responsabili del registro è subordinata, tra l'altro, al buon esito delle verifiche relative all'idoneità del modello infrastrutturale proposto a supportare il nuovo regime di emissione e circolazione digitale. Il mantenimento dell'iscrizione è, di conseguenza, legato al permanere delle condizioni di idoneità del registro la cui sussistenza è stata accertata in sede di adozione del provvedimento iniziale.

Prendendo spunto dall'osservazione dell'ABI, si introduce, quale nuovo comma 10 dell'articolo 8, una previsione di portata più generale volta a disciplinare un flusso informativo nei confronti dell'autorità in relazione ad ogni modifica suscettibile di incidere sulla sussistenza dei requisiti previsti dal decreto, come accertata in sede di originaria iscrizione, funzionale a consentire all'Autorità di verificare che i medesimi risultino ancora soddisfatti.

Si rammenta a questo proposito che la perdita di uno dei requisiti dell'iscrizione è presupposto per la cancellazione dall'elenco dei responsabili del registro.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti circa la validità dell'autorizzazione nei casi in cui si operino successivi interventi di *fine tuning* sul registro, ovvero una modifica della configurazione della DLT originariamente presentata in sede di istanza di iscrizione, valgono le considerazioni di cui sopra circa la necessità di preventiva notifica dell'intervento alla Consob, che potrà verificare se la modifica alla configurazione della DLT è tale da necessitare una rivalutazione istruttoria completa della perdurante idoneità del registro a supportare la circolazione digitale (si veda in questo senso il nuovo comma 11, che prevede la notifica alla Consob di ogni progetto di modifica sostanziale delle caratteristiche del registro almeno 30 giorni lavorativi prima della prevista approvazione).

Nella misura in cui un soggetto già iscritto nell'elenco intenda estendere il suo ruolo di responsabile ad un registro diverso ed ulteriore rispetto a quello la cui rispondenza ai dettami del Decreto sia stata accertata in sede di iscrizione nell'elenco, esso sarà tenuto a presentare alla Consob un'istanza di estensione dell'operatività. Ciò innescherà l'attivazione di un procedimento di verifica della sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 20 che concernono l'operatività del nuovo registro. Sarà in altri termini necessario

| | |
|--------------------|--|
| | <p>un nuovo esame da parte dell'autorità volto a verificare la rispondenza dell'ulteriore registro ai requisiti prescritti dal decreto. Solo in caso di buon esito di tale verifica sarà possibile per il soggetto responsabile estendere l'originaria operatività alla gestione del secondo registro. Si introduce in questo senso un nuovo comma 12.</p> <p>Per dare trasparenza alla circostanza che un soggetto assume la responsabilità di diversi registri per la circolazione digitale, si introduce, come anticipato <i>supra</i>, tra le informazioni oggetto di pubblicazione dell'elenco, un "identificativo" di ciascun registro per la circolazione digitale, che sarà indicato in ciascuna sezione, con riferimento a ciascun responsabile, e gli estremi delle delibere modificative dell'originaria delibera di iscrizione.</p> |
| Nuovo testo | <p style="text-align: center;">Titolo II Iscrizione e cancellazione dall'elenco</p> <p style="text-align: center;">Art. 8 <i>(Istanza e istruttoria per l'iscrizione)</i></p> <p>1. L'istanza di iscrizione nell'elenco contiene tutte le informazioni utili a dimostrare la conformità ai requisiti previsti dal decreto per l'iscrizione, è predisposta in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 ed è corredata di una relazione tecnica illustrativa dell'iniziativa redatta in osservanza di quanto previsto dall'Allegato 2.</p> <p>Nei casi in cui la documentazione indicata al precedente capoverso sia già in possesso della Consob, la società richiedente è esentata dal produrla. La domanda indica tale circostanza e la data di invio alla Consob della documentazione medesima.</p> <p><i>...omissis...</i></p> <p>4. Nel corso dell'istruttoria la Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alla società richiedente; b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società richiedente; c) a qualunque soggetto, anche estero; <p>fissando un termine per la trasmissione.</p> |

In tali casi il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi fino alla data di ricezione degli stessi da parte della Consob e **comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni**. Il procedimento si estingue ove la società ~~istante~~ **richiedente** non invii gli elementi informativi ~~richiesti~~ **integrativi** entro il termine fissato a tal fine dalla Consob.

5. Ove nel corso dell'istruttoria si reputi necessario, per valutare l'idoneità del registro a garantire tutti i requisiti previsti dal decreto, richiedere una verifica da parte di un revisore indipendente, si procede alla nomina, assegnandogli un termine non superiore a quarantacinque giorni lavorativi per la trasmissione alla Consob degli esiti della verifica. **Per il conferimento dell'incarico si tiene conto della professionalità, dell'esperienza e dell'indipendenza dei potenziali revisori, nonché delle esigenze di contenimento dei costi per i soggetti istanti. Nel caso in cui intenda nominare un revisore indipendente, la Consob ne dà notizia all'istante almeno cinque giorni lavorativi prima del conferimento dell'incarico; la comunicazione contiene altresì un'indicazione del costo massimo della verifica.** ~~In tal caso il~~ Il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data di nomina del revisore sino allo spirare del citato termine ad esso assegnato. Qualora il revisore incaricato rappresenti particolari esigenze istruttorie entro il termine di cui al precedente periodo, la sospensione è prorogata, **una sola volta**, per un massimo di ulteriori trenta giorni lavorativi. Ove il revisore incaricato non trasmetta gli esiti della verifica o non rappresenti esigenze istruttorie entro il termine di cui al primo periodo si procede alla nomina di un diverso revisore, dotato di qualificazioni e capacità tecnica equipollenti.

6. Qualsiasi modificazione concernente gli elementi istruttori di rilievo ai fini della decisione, che intervenga nel corso dell'istruttoria, è portata a conoscenza della Consob prima che diventi efficace, ovvero in caso di impossibilità, entro dieci giorni lavorativi. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento è interrotto dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e **inizia nuovamente** ~~ricomincia~~ a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione.

...omissis...

8. Fatte salve le cause di sospensione o interruzione dei termini del procedimento, la Consob delibera sulla domanda entro il termine di novanta giorni adottando un provvedimento espresso e informa la società richiedente della decisione assunta. L'iscrizione è negata quando risulti che la società richiedente non sia in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 20 del decreto. La mancata adozione, nei termini previsti, di un provvedimento espresso sull'istanza di iscrizione non equivale, in ogni caso, al provvedimento di accoglimento dell'istanza.

| | |
|--|---|
| | <p>...omissis...</p> <p>10. Il responsabile del registro comunica senza indugio ogni modifica delle informazioni trasmesse ai fini dell'iscrizione suscettibili di incidere sui requisiti per l'iscrizione medesima.</p> <p>11. Ogni progetto di modifica sostanziale delle caratteristiche del registro è notificato alla Consob almeno trenta giorni lavorativi prima della prevista approvazione.</p> <p>12. Ove il soggetto iscritto nell'elenco intenda assumere il ruolo di responsabile del registro con riferimento ad un registro diverso e ulteriore rispetto a quello in relazione al quale ha ottenuto il provvedimento di iscrizione, esso presenta un'istanza ai fini dell'estensione dell'operatività. In tali casi, si applica la procedura di cui ai commi precedenti. L'istante non è tenuto a provare il possesso di requisiti la cui sussistenza sia stata già accertata in sede di iscrizione iniziale.</p> |
| <p>Testo sottoposto a consultazione</p> | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1</p> <p style="text-align: center;">ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI RESPONSABILI DEL REGISTRO</p> <p>A. Domanda di autorizzazione per l'iscrizione nell'elenco</p> <p>1. La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nell'elenco, sottoscritta dal legale rappresentante della società, indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la denominazione sociale; ▪ la sede legale e la sede amministrativa della società; ▪ la sede della succursale o della sede secondaria nel territorio della Repubblica; ▪ il nominativo e i recapiti di un referente della società; e ▪ l'elenco dei documenti allegati. <p>...omissis...</p> <p>2. Per tutti gli istanti, la domanda di autorizzazione per l'iscrizione nell'elenco è corredata dei seguenti documenti:</p> <p>a) una relazione tecnica illustrativa dell'iniziativa redatta in osservanza di quanto previsto dall'Allegato 2;</p> <p>b) la strategia di transizione di cui all'articolo 14 applicabile alle categorie di strumenti finanziari scritturabili nel registro;</p> |

| | |
|---------------------------------|--|
| | <p>c) ogni altra documentazione idonea a dimostrare la conformità ai requisiti previsti dal decreto per l'iscrizione.</p> <p>3. Per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere <i>c</i>) e <i>d</i>), la domanda di autorizzazione per l'iscrizione è corredata, altresì, dei seguenti documenti:</p> <p><i>...omissis....</i></p> <p>d) copia della polizza assicurativa, o ulteriore documentazione attestante la presenza di altra adeguata forma di garanzia, a copertura della responsabilità per i danni che possono derivare dall'assunzione del ruolo di responsabile del registro;</p> <p>4. Per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera <i>d</i>), la domanda di autorizzazione per l'iscrizione è corredata, altresì, dei seguenti documenti:</p> <p><i>...omissis...</i></p> <p>c) una relazione sulla struttura organizzativa che includa almeno le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. una descrizione della struttura aziendale (organigramma, funzionigramma ecc.) con l'indicazione dell'articolazione delle deleghe in essere all'interno dell'organizzazione aziendale e di ogni altro elemento utile a illustrare le caratteristiche operative del responsabile del registro; ii. una descrizione del sistema di controlli interni predisposto; iii. una descrizione dei sistemi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) impiegati corredata della pertinente documentazione tecnica; iv. le politiche per le esternalizzazioni e un elenco delle funzioni, dei servizi o delle attività esternalizzati (o destinati a essere esternalizzati); v. una descrizione delle procedure amministrative e contabili adottate per assicurare il rispetto del decreto, anche da parte del personale. |
| Osservazioni pervenute e | <i>Osservazioni sul punto 2, della Sezione A:</i> |

| | |
|------------------------------------|---|
| <p>relative valutazioni</p> | <p>Lo Studio ELLED suggerisce di definire con maggiore livello di dettaglio il contenuto della strategia di transizione di cui all'articolo 14, del Decreto.</p> <p>Valutazioni:</p> <p>L'eventuale enunciazione con un maggiore grado di dettaglio del contenuto della strategia di transizione comporterebbe l'esercizio della delega regolamentare di cui all'art. 28, comma 2, lett. k), del Decreto. Pertanto, in conformità con quanto enunciato nel documento di consultazione ove si è prospettato l'esercizio in più <i>step</i> delle ulteriori potestà regolamentari stabilite dal Decreto non oggetto di consultazione in questa fase, si terrà conto delle osservazioni formulate in quella sede.</p> <p>Osservazioni sul punto 3, della Sezione A:</p> <p>Lo Studio ELLED evidenzia che richiedere la trasmissione della polizza assicurativa a copertura della responsabilità per i danni che possono derivare dall'assunzione del ruolo di responsabile del registro imporrebbe agli istanti di sottoscrivere la polizza prima di avere certezza del buon esito del procedimento autorizzativo. Pertanto, il rispondente propone di prevedere la trasmissione di una dichiarazione di impegno da parte di primarie compagnie assicurative circa l'assicurazione del rischio richiesto e di subordinare all'effettiva iscrizione nell'elenco la consegna della copia della polizza assicurativa in un termine da assegnarsi. Analogamente, per i casi in cui si ricorra ad "altra adeguata forma di garanzia" il rispondente ritiene che dovrebbe essere possibile allegare una fideiussione provvisoria.</p> <p>Dentons chiede di indicare i criteri di computo dei massimali della polizza assicurativa, nonché di valutare la possibilità di pubblicare uno schema tipo recante il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard.</p> <p>Valutazioni:</p> <p>In accoglimento delle osservazioni dello Studio ELLED, similmente a quanto previsto dalla disciplina europea per analoghe fattispecie (es. per l'autorizzazione dei fornitori di servizi di <i>crowdfunding</i>), si consente agli istanti di presentare una copia del contratto preliminare, ove non sia già stata stipulata una polizza assicurativa.</p> <p>Con riferimento alla richiesta di definire il contenuto minimo della polizza assicurativa, ivi compresi i criteri per la definizione dei massimali, si evidenzia che in questa prima fase non è stata esercitata la potestà regolamentare di cui all'articolo 28, comma 2, lettera l), del Decreto.</p> |
|------------------------------------|---|

Le osservazioni del rispondente saranno pertanto tenute in considerazione nella predisposizione delle ulteriori fasi di esercizio delle potestà regolamentari di cui al citato articolo 28.

Osservazioni sul punto 4, della Sezione A:

Lo Studio ELLED ritiene opportuno ricevere maggiori dettagli in merito ai dispositivi di *governance* interna, nonché ai meccanismi di gestione dei rischi, soprattutto operativi ed ICT, che i soggetti interessati all'iscrizione nella sezione 4 dell'elenco di cui all'art. 5 del Regolamento Consob sarebbero chiamati ad attuare, nell'eventualità in cui fossero intenzionati ad esternalizzare o subesternalizzare funzioni "essenziali" o "importanti" dell'attività di tenuta e scritturazione dei registri DLT. Ulteriormente, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lett. c), del Decreto, il rispondente ritiene utile che l'Autorità chiarisca, in misura maggiormente puntuale, i termini ed i presidi necessari per l'esternalizzazione o subesternalizzazione di funzioni essenziali e/o importanti.

Assosim chiede alla Consob di: "i) confermare che i Responsabili potranno avvalersi di operatori specializzati in ambito ICT, anche in regime di *full outsourcing*, per le attività di sviluppo, aggiornamento e manutenzione delle componenti tecnologiche dei Registri; (ii) indicare i requisiti minimi che i Responsabili dovranno rispettare ove si avvalgano della facoltà *sub i)*, declinando correttamente il principio della neutralità tecnologica e assicurando la necessaria proporzionalità, ferma restando, in ogni caso, l'impossibilità per i Responsabili di delegare le responsabilità relative allo svolgimento delle proprie attività".

Valutazioni:

I rispondenti alla consultazione chiedono chiarimenti circa il regime applicabile ai responsabili del registro nel caso in cui ricorrano ai servizi di terzi per lo svolgimento di attività di loro competenza ai sensi del Decreto.

Al riguardo giova evidenziare che il Decreto consente ai responsabili del registro di avvalersi dei servizi di terzi richiedendo a tutti i potenziali responsabili del registro di esplicitare in sede di istanza di iscrizione i soggetti terzi di cui intendono avvalersi e le attività svolte dagli stessi, al fine di consentire alla Consob di condurre le verifiche richieste dall'articolo 20, comma 3, del Decreto. Inoltre, per i soli soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lett. d), del Decreto si prevedono specifici requisiti organizzativi, tra cui la predisposizione di efficaci politiche per le esternalizzazioni, requisiti che possono essere declinati dalla Consob in esercizio della potestà regolamentare attribuita dall'art. 28, comma 2, lett. 1).

Il Decreto non declina ulteriormente i limiti al ricorso ai servizi di terzi, fermo restando che anche ove ricorra a soggetti terzi è il responsabile del registro il soggetto tenuto al rispetto delle previsioni stabilite dal Decreto e che, pertanto, lo stesso assume la

| | |
|--------------------|---|
| | <p>responsabilità anche per il fatto dei soggetti di cui si avvalga (che vengono a configurarsi come “ausiliari” ai sensi delle applicabile previsioni del codice civile) rispetto ai quali deve esercitare adeguate forme di monitoraggio. Inoltre, giova rammentare che grava sempre sul responsabile del registro il compito di garantire in ogni momento che il registro sia conforme ai requisiti stabiliti dal Decreto e di assicurare, tra l’altro, la continuità operativa e il ripristino dell’attività. Ogni forma di <i>outsourcing</i> non può quindi ostacolare il rispetto di tali obblighi del responsabile del registro.</p> <p>Quanto alle richieste di introdurre disposizioni regolamentari volte a specificare ulteriormente la disciplina applicabile in caso di ricorso ai servizi di terzi, le osservazioni formulate saranno valorizzate nell’ambito delle possibili future iniziative regolamentari.</p> |
| Nuovo testo | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1</p> <p style="text-align: center;">ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ Istanza DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI RESPONSABILI DEL REGISTRO E DI ESTENSIONE DELL’OPERATIVITA’</p> <p>A. Istanza di <i>Domanda di autorizzazione per l’iscrizione nell’elenco</i></p> <p>1. La domanda di autorizzazione per l’L’istanza di iscrizione nell’elenco, sottoscritta dal legale rappresentante della società, indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la denominazione sociale; ▪ la sede legale e la sede amministrativa della società; ▪ la sede della succursale o della sede secondaria nel territorio della Repubblica; ▪ il nominativo e i recapiti di un referente della società; e ▪ l’elenco dei documenti allegati. <p>...omissis...</p> <p>2. Per tutti gli istanti, la domanda l’istanza di autorizzazione per l’iscrizione nell’elenco è corredata dei seguenti documenti:</p> <p>a) una relazione tecnica illustrativa dell’iniziativa redatta in osservanza di quanto previsto dall’Allegato 2;</p> <p>...omissis....</p> <p>3. Per i soggetti di cui all’articolo 19, comma 1, lettere <i>c</i>) e <i>d</i>), l’istanza di la domanda di autorizzazione per l’iscrizione è corredata, altresì, dei seguenti documenti:</p> <p>...omissis....</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>d) copia della polizza assicurativa o del contratto assicurativo preliminare, o ulteriore documentazione attestante la presenza di altra adeguata forma di garanzia o la dichiarazione di impegno, da parte dei soggetti legittimati a fornire tale adeguata forma di garanzia, a copertura della responsabilità per i danni che possono derivare dall'assunzione del ruolo di responsabile del registro;</p> <p>4. Per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera <i>d</i>), l'istanza di la domanda di autorizzazione per l'iscrizione è corredata, altresì, dei seguenti documenti:</p> <p><i>...omissis....</i></p> <p>B. Istanza di estensione dell'operatività</p> <p>Nelle ipotesi di cui all'articolo 8, comma 12, del Regolamento, l'istanza di estensione dell'operatività è corredata dai documenti indicati al punto 2 della Sezione A.</p> <p>I soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere <i>c</i>) e <i>d</i>), del decreto, trasmettono altresì la copia della polizza assicurativa o del contratto assicurativo preliminare, o ulteriore documentazione attestante la presenza di altra adeguata forma di garanzia o la dichiarazione di impegno, da parte dei soggetti legittimati, a fornire tale adeguata forma di garanzia, a copertura della responsabilità per i danni che possono derivare dall'estensione del ruolo di responsabile del registro.</p> <p>I soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lett. <i>d</i>), del decreto, trasmettono le eventuali modifiche alla relazione sulla struttura organizzativa conseguenti all'assunzione del ruolo di responsabile del registro con riferimento ad un registro diverso e ulteriore rispetto a quello in relazione al quale sia stato ottenuto il provvedimento di iscrizione.</p> |
| <p>Testo sottoposto a consultazione</p> | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 2</p> <p style="text-align: center;">RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DELL'INIZIATIVA</p> <p>Il soggetto istante predispose la relazione tecnica illustrativa di cui all'articolo 20, comma 3, lettera <i>e</i>), del decreto, includendo almeno le informazioni dettagliate nel seguente schema.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>A) CARATTERISTICHE DEL REGISTRO E DEGLI ULTERIORI MECCANISMI E DISPOSITIVI PREVISTI DAL DECRETO</p> </div> |

Fornire una descrizione relativa alle caratteristiche tecnico/implementative dell'infrastruttura tecnologica, includendo almeno le seguenti informazioni:

- descrizione generale dell'infrastruttura tecnologica, che dia evidenza delle funzioni svolte dalle componenti basate su tecnologia a registro distribuito e di quelle svolte da eventuali altre componenti (funzioni eseguite *off-chain*). La descrizione dovrà evidenziare in che modo le diverse componenti dell'infrastruttura interagiscono tra loro;
- descrizione specifica relativa all'utilizzo della tecnologia a registro distribuito, che fornisca dettagli circa il funzionamento per ogni tipologia di utilizzatore (ad esempio: modalità e finalità di utilizzo del sistema, modalità con cui gli utenti si collegano al sistema, descrizione dei servizi forniti).

La descrizione dovrà in particolare illustrare le regole di funzionamento e le modalità di attribuzione dei permessi per le principali funzioni svolte dalla DLT, incluse quelle relative a:

- i. esecuzione dei protocolli di consenso, chiarendo se la DLT è *permissionless* o *permissioned*;
 - ii. esecuzione delle funzioni di validazione e meccanismi di garanzia di immutabilità: consenso condiviso / non ripudiabilità / differenze tra nodi validatori e non / altro;
 - iii. accesso alle informazioni conservate sul registro distribuito;
 - iv. invio di istruzioni di trasferimento relative agli strumenti finanziari registrati sull'infrastruttura;
 - v. invio di istruzioni relative alla gestione del ciclo di vita degli strumenti finanziari registrati sull'infrastruttura;
 - vi. aggiornamento dello stato del registro;
 - vii. tecniche adottate per l'identificabilità degli utenti che operano in piattaforma;
- descrizione dell'infrastruttura di supporto (sistemi, reti, applicazioni) indicando, tra l'altro:
 - i. i requisiti tecnici richiesti ai nodi che costituiscono la rete, specificando eventuali differenziazioni in dipendenza delle funzioni svolte;
 - ii. i diagrammi relativi ai flussi di dati e di rete, nonché i protocolli di comunicazione adottati;
 - iii. informazioni sull'eventuale utilizzo di servizi di *cloud*, ove rilevanti;
 - iv. protocollo utilizzato per realizzare l'interfaccia con il nodo;
 - v. geolocalizzazione dei nodi e dei dati transazionali del registro;

- vi. modelli di *disaster recovery*, *recovery time objective* e *recovery point objective* stimati;
- caratteristiche del protocollo di consenso utilizzato dall'infrastruttura DLT e performance attese in termini di:
 - i. massimo numero di utenti gestibile, inclusa la natura della limitazione massima, *i.e.* se assoluta o per uno specifico lasso temporale;
 - ii. massimo numero di transazioni processabili nell'unità di tempo;
 - iii. tempi tipici di elaborazione delle transazioni (e.g. il tempo atteso che trascorre tra l'inserimento di un'istruzione di trasferimento e l'effettivo aggiornamento del registro);
 - iv. resilienza a malfunzionamenti o compromissioni dei nodi (ad esempio in termini di numero massimo di nodi che possono andare incontro a malfunzionamenti senza che venga compromessa la capacità operativa del registro);
 - v. capacità massima di informazioni registrabili nell'unità di tempo;
 - vi. *performance* misurate su base *transactions per second* (TPS) o transazioni per unità di misura rilevante;
 - vii. requisiti minimi e consigliati di sistema per eseguire il nodo: RAM / CPU / spazio disco / banda di rete;
- descrizione delle caratteristiche degli *smart contract* utilizzati per l'emissione e la gestione degli strumenti finanziari;
- descrizione delle integrazioni:
 - i. presenza di fonti di dati esterne ("oracoli") e meccanismi di integrazione e, se del caso, con l'adozione di quali sistemi di controllo e verifica;
 - ii. presenza di *bridge* o altri meccanismi per lo scambio di strumenti finanziari digitali con altre reti e, se del caso, quali;
 - iii. utilizzo di *identity provider* di terze parti per l'identificazione delle utenze in piattaforma e, se del caso, quali;
 - iv. strumenti di reportistica e di notifica in tempo reale a disposizione di utenti e/o autorità;
- descrizione dei modelli operativi messi a disposizione degli utenti per il controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari;
- indicazione delle modalità tecniche che l'istante intende adottare per realizzare la connessione univoca allo strumento finanziario digitale delle informazioni relative all'emissione, di cui all'articolo 12 del decreto;
- descrizione dei meccanismi e dispositivi che l'istante intende adottare al fine di:

- i. impedire l'uso degli strumenti finanziari digitali da parte di soggetti diversi da quelli legittimati;
- ii. assicurare che il numero complessivo di strumenti finanziari digitali che costituisce una singola emissione non sia modificabile;
- iii. garantire la continuità operativa e il ripristino dell'attività, specificando le caratteristiche del sistema adottato per la messa in sicurezza esterna delle informazioni.

B) ANALISI DEI RISCHI

Fornire una descrizione dettagliata:

- dei rischi potenzialmente in grado di compromettere il corretto funzionamento dell'infrastruttura, ivi inclusi i rischi di natura *cyber*; e
- dei presidi posti in essere per la mitigazione dei rischi.

C) CONFORMITÀ AI REQUISITI TECNICI PREVISTI DAL DECRETO

Sulla base delle caratteristiche tecnico/implementative dell'infrastruttura e dell'analisi dei rischi illustrate nei punti A e B, fornire una valutazione in merito alla conformità del registro e delle ulteriori misure che l'istante intende adottare in relazione ai requisiti prescritti dal decreto, come di seguito dettagliato:

- **art. 4, comma 1, del decreto:** evidenziare in che modo è garantita l'idoneità del registro a:
- assicurare l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità, la non duplicabilità e la validità delle scritturazioni attestanti la titolarità e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e i relativi vincoli (lett. a);
- consentire, direttamente o indirettamente, di identificare in qualsiasi momento i soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni, la specie e il numero degli strumenti finanziari digitali da ciascuno detenuti, nonché di renderne possibile la circolazione (lett. b);
- consentire al soggetto in favore del quale sono effettuate le scritturazioni di accedere in qualsiasi momento alle scritturazioni del registro relative ai propri strumenti finanziari digitali ed estrarre copia in formato elettronico per tutti i fini previsti dalla legge (lett. c);

- prevenire la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relative agli strumenti finanziari digitali per l'intera durata della scritturazione (lett. c-bis);
- consentire la scritturazione dei vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari digitali (lett. d);
- garantire l'accessibilità da parte della Consob e della Banca d'Italia per l'esercizio delle rispettive funzioni (lett. e);
- consentire di identificare ai fini dell'applicazione della disciplina sui vincoli:
 - a) la data di costituzione del vincolo;
 - b) gli strumenti finanziari digitali o la specie degli stessi;
 - c) la natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;
 - d) la causale del vincolo e la data dell'operazione oggetto di scritturazione;
 - e) la quantità degli strumenti finanziari digitali;
 - f) il titolare degli strumenti finanziari digitali;
 - g) il beneficiario del vincolo e, ove comunicata, l'esistenza di una convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti;
 - h) l'eventuale data di scadenza del vincolo (lett. f).
- **art. 13, comma 2, del decreto:** fornire una valutazione sull'adeguatezza delle misure che si intende porre in essere al fine di garantire:
 - a) la correttezza, la completezza e l'aggiornamento continuo delle evidenze relative alle informazioni sull'emissione;
 - b) l'integrità e la sicurezza del sistema;
- **art. 23, comma 2, del decreto:** fornire una valutazione sull'adeguatezza dei meccanismi e dispositivi che si intende adottare al fine di:
 - a) impedire l'uso degli strumenti finanziari digitali da parte di soggetti diversi da quelli legittimati;
 - b) garantire la continuità operativa e il ripristino dell'attività;
 - c) assicurare che il numero complessivo di strumenti finanziari digitali che costituisce una singola emissione non sia modificabile.

| | |
|---|---|
| | <p>D) ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>Fornire:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ un'indicazione delle categorie di strumenti finanziari scritturabili nel registro; <p>...omissis...</p> |
| <p>Osservazioni pervenute e relative valutazioni</p> | <p>Osservazioni di carattere generale:</p> <p>L'ABI suggerisce una riorganizzazione delle informazioni richieste nell'allegato secondo tre macro-aree: tecnologia, <i>governance</i> e <i>smart contract</i>. Il medesimo rispondente ritiene che vi possano essere delle sovrapposizioni tra le informazioni richieste nella sezione A dell'allegato e quelle richieste nella sezione C, ritenendo preferibile concentrare le informazioni nella sezione C e inserendo nella A solamente quelle non già coperte nella sezione C.</p> <p>Assogestioni suggerisce di “semplificare gli obblighi informativi di cui alla Sezione A), ad esempio limitandoli all'elencazione di primo livello ivi contenuta ed escludendo gli ulteriori elementi di dettaglio indicati nell'elencazione di secondo livello (e contrassegnati con i romanini)”.</p> <p>Valutazioni:</p> <p>La struttura proposta per la predisposizione della relazione tecnica illustrativa dell'iniziativa risponde all'esigenza di ricevere, in aggiunta alla descrizione tecnica delle caratteristiche del registro e degli ulteriori meccanismi e dispositivi previsti dal decreto, cui è dedicata la sezione A, e all'analisi dei rischi, cui è dedicata la sezione B, anche una valutazione finale da parte dell'istante di come l'infrastruttura complessiva, alla luce delle caratteristiche e dei rischi descritti nelle sezioni A e B, si presti a soddisfare i requisiti prescritti dal decreto. La sezione C costituisce dunque una sorta di <i>self-assessment</i> relativo all'idoneità del registro, nella redazione del quale il soggetto istante potrà sicuramente richiamare le informazioni di dettaglio che avrà descritto analiticamente nella sezione A del documento.</p> <p>Con riferimento al commento di Assogestioni, si osserva che gli ulteriori elementi di dettaglio indicati nell'elencazione di secondo livello sono in realtà funzionali a facilitare la predisposizione della relazione, che è il documento-chiave dell'istruttoria.</p> <p>La previsione di questo livello di dettaglio consente infatti di orientare la redazione su elementi che saranno sicuramente oggetto di analisi, prevenendo il rischio di richieste di integrazioni istruttorie.</p> |

Osservazioni sulla Sezione A):

Lo Studio Allen & Overy richiede chiarimenti interpretativi con riguardo all'inclusione, nell'elenco delle informazioni che l'istante è tenuto a trasmettere alla Consob, anche delle regole di funzionamento e delle modalità di attribuzione dei permessi per le principali funzioni svolte dalla DLT, anche riguardo, *inter alia*, all'esecuzione dei protocolli di consenso nonché delle funzioni di validazione e dei meccanismi di garanzia e immutabilità. Secondo il rispondente, si tratta di elementi strettamente afferenti la DLT e che potrebbero non essere facilmente reperibili dall'istante ovvero del tutto al di fuori dalla sua sfera di controllo (soprattutto nel caso in cui si faccia ricorso a DLT pubbliche). Pertanto, il rispondente suggerisce di alleggerire gli oneri informativi indicati, limitare la richiesta a dati e informazioni facilmente reperibili presso il soggetto che gestisce il protocollo DLT, ovvero, esercitando i poteri di cui all'articolo 28, comma 2, lett. i), prevedere un regime di responsabilità conseguente a informazioni errate o non aggiornate soltanto in capo agli istanti che siano ideatori/gestori di una DLT proprietaria.

Il rispondente suggerisce che l'autorità, anziché richiedere agli istanti le citate descrizioni, definisca, in via generale, una serie di criteri/elementi caratterizzanti in presenza dei quali il registro DLT possa dirsi potenzialmente idoneo a soddisfare i requisiti stabiliti dal Decreto.

Lo Studio ELLED richiede chiarimenti circa il requisito di cui al paragrafo ii dell'ultimo punto della Sezione A (assicurare che il numero complessivo di strumenti finanziari digitali che costituisce una singola emissione non sia modificabile).

Valutazioni:

Si ritiene che il soggetto che scelga di assumere la responsabilità di un registro per la circolazione digitale basato su una DLT, anche nei casi in cui quest'ultima sia di tipo *permissionless*, debba essere in grado di fornire un'informativa adeguata sulle regole di funzionamento e le modalità di attribuzione dei permessi per le principali funzioni svolte dalla DLT.

Si presuppone infatti che, a monte della scelta di utilizzare una specifica DLT, ci sia un'approfondita conoscenza dei suoi meccanismi di funzionamento tale da giustificare la scelta medesima.

Ciò in linea anche con quanto richiesto dall'articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento *Pilot regime* ai soggetti che aspirino a gestire un'infrastruttura di mercato DLT.

Quanto precede offre l'occasione di precisare che la descrizione delle caratteristiche del registro prevista dalla sezione A non può limitarsi a un mero rinvio ai *paper* tecnici che, nell'ambito della comunità tecnico-scientifica, illustrano il funzionamento del registro distribuito.

La descrizione in parola deve infatti essere parte integrante della Relazione Tecnica Illustrativa di cui all'Allegato 2 e deve essere tale da:

- comprovare l'adeguata conoscenza, da parte dell'istante, degli elementi informativi previsti da ciascuno dei punti (e dei relativi romanini) in cui si articola la sezione A;
- consentire alla Consob di acquisire, in sede istruttoria, una pari conoscenza dei suddetti elementi informativi.

Il rinvio ai *paper* tecnici che illustrano il funzionamento del registro distribuito può essere al più allegato alla Relazione Tecnica Illustrativa come ulteriore informativa a corredo dell'istanza.

Quanto alla richiesta avanzata dallo Studio ELLED, si evidenzia che il requisito, stabilito dall'articolo 23, comma 2, lett. c) del Decreto Fintech deve intendersi riferito alla necessità di assicurare dal punto di vista tecnico l'integrità dell'emissione, attraverso modalità idonee a garantire che possa essere generato sul registro esclusivamente il numero di strumenti finanziari digitali corrispondenti a ciascuna emissione: tale quantitativo non deve poter essere alterato in assenza di una valida base giuridica e di istruzioni generate legittimamente.

Si apportano modifiche:

- alla sezione A, punto 2, primo romanino, al fine di includere tra le possibili declinazioni delle DLT anche quelle di tipo ibrido;
- alla sezione A, punto 2, al fine di incorporare il contenuto del sesto romanino nel secondo romanino, rinumerando conseguentemente il romanino successivo;
- alla sezione A, punto 6, primo romanino, volta a specificare che gli oracoli costituiscono solo una delle possibili fonti di dati esterne;

- alla sezione A, punto 6, ultimo romanino, e punto 7, al fine di rendere più chiaro che gli utenti a cui si fa riferimento sono gli investitori in strumenti finanziari digitali;
- alla sezione A, dopo il punto 9, con l'introduzione di tre periodi aggiuntivi, al fine (1) di meglio chiarire anche nel dettato della norma quanto sopra precisato circa i criteri che devono informare la descrizione del registro distribuito e delle sue caratteristiche e l'insufficienza del rinvio ai *paper* tecnici relativi al registro medesimo e (2) di precisare che, in caso di ricorso a più registri distribuiti, l'illustrazione degli elementi informativi individuati nella sezione A dovrà essere predisposta tenendo conto di tale caratteristica dell'infrastruttura utilizzata.

Osservazioni sulla Sezione C:

Lo Studio ELLED richiede chiarimenti circa il requisito dell'autenticità delle scritturazioni attestanti la titolarità e il trasferimento degli strumenti finanziari e i relativi vincoli.

Il Consiglio Nazionale del Notariato propone la seguente integrazione, in corrispondenza del secondo punto relativo all'art. 4, comma 1, del decreto:

“in particolare:

- *consentire ai notai tutte le attività che precedono, e comunque la facoltà di immediata consultazione del registro, al fine di permettere l'espletamento dei controlli e delle attività di loro competenza;*
- *assicurare che le risultanze del registro vengano contestualmente assunte e quindi risultino dai registri pubblici, e così dal Registro delle Imprese, ove tale forma di pubblicità sia prevista dal codice civile o dalle altre leggi applicabili”.*

Il Consiglio Nazionale del Notariato propone altresì di inserire una “lettera c)”, in corrispondenza del punto relativo all'articolo 13 comma 2, del decreto, in calce alla lettera b), con la seguente formulazione

“anche a mezzo dell'acquisizione dell'idoneo titolo previsto dall'articolo 13 del decreto, consistente nella dichiarazione redatta da notaio attestante:

- *la capacità del disponente [e del cessionario] persona fisica, e – se del caso – l'esistenza di validi poteri di rappresentanza;*
- *la capacità del disponente [e del cessionario] persona giuridica e l'esistenza di validi poteri di amministrazione e di rappresentanza;*

- *l'adempimento delle prescrizioni imposte dalla normativa fiscale, compreso, ove siano dovute imposte indirette al momento del trasferimento, il relativo versamento;*
- *la piena trasferibilità degli strumenti finanziari, avuto riguardo alla legislazione applicabile, ivi compreso il decreto 15 marzo 2012 numero 21;*
- *la piena trasferibilità degli strumenti finanziari, avuto riguardo alle applicabili disposizioni statutarie;*
- *l'avvenuta effettuazione dei controlli antiriciclaggio.”.*

Tali proposte di integrazione rispondono, secondo quanto riportato dai rispondenti, all'esigenza di evidenziare che *“Il processo di registrazione dell'emissione e del trasferimento di titoli, per poter avere piena efficacia e favorire in modo efficiente la digitalizzazione dell'intero processo di trasferimento delle partecipazioni – così consentendo che al termine della fase sperimentale prevista dalla normativa sia possibile una positiva valutazione dell'esperienza – richiede il supporto di atti giuridicamente probanti, come dispone l'articolo 13 del decreto, allorché prevede la formazione e la verifica di titolo idoneo, e l'interazione con registri pubblici, primo tra tutti quello delle Imprese”.*

Valutazioni:

Con riferimento alla richiesta dello Studio ELLED, si evidenzia che il requisito dell'autenticità viene interpretato nel senso di indicare la necessità che il dato sia sempre ascrivibile ad un certo “indirizzo”.

Per quanto concerne le osservazioni espresse dal Consiglio Nazionale del Notariato, si prende atto e si apprezza la volontà manifestata dal citato Consiglio a rendersi disponibile secondo le competenze sue e della categoria, in relazione al trasferimento di strumenti finanziari. Le modifiche prospettate potrebbero configurare tuttavia la previsione di requisiti aggiuntivi per il registro che non discendono dalla normativa primaria, si terrà pertanto conto delle osservazioni nelle valutazioni successive nei margini in cui esse integrino l'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 28, comma 2, lettera e).

Osservazioni sulla Sezione D:

Assogestioni suggerisce di non ricomprendere nell'Allegato 3, recante le informazioni da includere nel Documento pubblico sulle modalità operative del registro e sui dispositivi a tutela della sua operatività, la dichiarazione del responsabile del registro circa la destinazione dei servizi offerti (i.e. (i) per se stessi; (ii) per se stessi e per i componenti del gruppo di appartenenza; (iii) anche per soggetti non facenti parte del gruppo di appartenenza) in quanto trattasi di informazioni incluse nell'Elenco che è pubblico, bensì di includere tale informazione nell'Allegato 1.

| | |
|---------------------------|--|
| | <p>Valutazioni:</p> <p>Si ritiene accoglibile la proposta avanzata dal rispondente. Pertanto, si prevede una modifica dell'Allegato 2 nel senso di richiedere all'istante di illustrare alla Consob i potenziali destinatari dei suoi servizi nell'ambito della descrizione dell'iniziativa di cui al medesimo Allegato.</p> |
| <p>Nuovo testo</p> | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 2</p> <p style="text-align: center;">RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DELL'INIZIATIVA</p> <p>Il soggetto istante predisporre la relazione tecnica illustrativa di cui all'articolo 20, comma 3, lettera e), del decreto, includendo almeno le informazioni dettagliate nel seguente schema.</p> <p>A) CARATTERISTICHE DEL REGISTRO E DEGLI ULTERIORI MECCANISMI E DISPOSITIVI PREVISTI DAL DECRETO</p> <p>Fornire una descrizione relativa alle caratteristiche tecnico/implementative dell'infrastruttura tecnologica, includendo almeno le seguenti informazioni:</p> <p>...omissis...</p> <p>2. descrizione specifica relativa all'utilizzo della tecnologia a registro distribuito, che fornisca dettagli circa il funzionamento per ogni tipologia di utilizzatore (ad esempio: modalità e finalità di utilizzo del sistema, modalità con cui gli utenti si collegano al sistema, descrizione dei servizi forniti).</p> <p>La descrizione dovrà in particolare illustrare le regole di funzionamento e le modalità di attribuzione dei permessi per le principali funzioni svolte dalla DLT, incluse quelle relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. esecuzione dei protocolli di consenso, chiarendo se la DLT è <i>permissionless</i>, <i>o permissioned</i> o ibrida. In quest'ultimo caso illustrare quali operatività sono <i>permissionless</i> e quali, invece, <i>permissioned</i>; ii. esecuzione delle funzioni di validazione e meccanismi di garanzia di immutabilità: aggiornamento dello stato del registro/ consenso condiviso / non ripudiabilità / differenze tra nodi validatori e non / altro; |

...omissis...

- vi. ~~aggiornamento dello stato del registro;~~
- vii. tecniche adottate per l'identificabilità degli utenti che operano in piattaforma;

...omissis...

6. descrizione delle integrazioni:

- i. presenza di fonti di dati esterne (**ad esempio** “oracoli”) e meccanismi di integrazione e, se del caso, con l'adozione di quali sistemi di controllo e verifica;

...omissis...

- iv. strumenti di reportistica e di notifica in tempo reale a disposizione di ~~utenti~~ **investitori** e/o autorità;

7. descrizione dei modelli operativi messi a disposizione degli ~~utenti~~ **investitori** per il controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari:

...omissis...

9. descrizione dei meccanismi e dispositivi che l'istante intende adottare al fine di:

- i. impedire l'uso degli strumenti finanziari digitali da parte di soggetti diversi da quelli legittimati;
- ii. assicurare che il numero complessivo di strumenti finanziari digitali che costituisce una singola emissione non sia modificabile;
- iii. garantire la continuità operativa e il ripristino dell'attività, specificando le caratteristiche del sistema adottato per la messa in sicurezza esterna delle informazioni.

| | |
|--|--|
| | <p>La descrizione delle caratteristiche tecnico-implementative dell’infrastruttura tecnologica deve essere tale da comprovare un’adeguata conoscenza, da parte del responsabile del registro, delle logiche e dei meccanismi di funzionamento delle tecnologie alla base del registro medesimo e deve essere effettuata utilizzando un linguaggio piano e comprensibile.</p> <p>La descrizione in parola non può limitarsi ad uno o più rinvii ai <i>paper</i> tecnici che illustrano il funzionamento della tecnologia a registro distribuito, né alla citazione sistematica di parti dei medesimi <i>paper</i>.</p> <p>Qualora l’infrastruttura tecnologica utilizzata preveda il ricorso a più registri distribuiti, gli elementi informativi individuati nella presente Sezione dovranno essere forniti, ove pertinente, per ciascuno di essi e l’esposizione dovrà altresì includere l’illustrazione delle modalità di interazione e comunicazione, ove previste, tra i diversi registri distribuiti.</p> <p><i>...omissis...</i></p> <p>D) ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>Fornire:</p> <ol style="list-style-type: none"> un’indicazione delle categorie di strumenti finanziari scritturabili nel registro e dei servizi che si intende offrire, indicando altresì se si intende svolgere l’attività: (i) in relazione a strumenti di propria emissione; (ii) in relazione a strumenti di propria emissione e dei componenti del gruppo di appartenenza; (iii) anche in relazione a strumenti emessi da soggetti non facenti parte del gruppo di appartenenza; <p><i>...omissis...</i></p> |
| <p>Testo sottoposto a consultazione</p> | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 3</p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTO PUBBLICO SULLE MODALITÀ OPERATIVE DEL REGISTRO E SUI DISPOSITIVI A TUTELA DELLA SUA OPERATIVITÀ</p> <p>Il responsabile del registro predispose il documento di cui all’articolo 23, comma 3, del decreto, includendo almeno le informazioni dettagliate nel seguente schema e indica le modalità prescelte per la messa a disposizione del pubblico del predetto documento.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>A) STRUMENTI FINANZIARI SCRITTURABILI E SERVIZI OFFERTI</p> <p>Fornire una descrizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> delle categorie di strumenti finanziari scritturabili nel registro; </div> |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • dei servizi offerti, indicando altresì se l'attività è svolta: (i) per se stessi; (ii) per se stessi e per i componenti del gruppo di appartenenza; (iii) anche per soggetti non facenti parte del gruppo di appartenenza; • dei modelli operativi messi a disposizione degli utenti per il controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari; • delle modalità di pagamento eventualmente previste per consentire le operazioni su strumenti finanziari digitali, anche tramite l'interazione con altri registri, servizi o sistemi. <p>B) MODALITÀ OPERATIVE DEL REGISTRO E DISPOSITIVI A TUTELA DELLA SUA OPERATIVITÀ</p> <p>Fornire almeno le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • descrizione generale dell'infrastruttura tecnologica, che dia evidenza delle funzioni svolte dalle componenti basate su tecnologia a registro distribuito e di quelle svolte da eventuali altre componenti (funzioni eseguite <i>off-chain</i>). La descrizione dovrà evidenziare in che modo le diverse componenti dell'infrastruttura interagiscono tra loro; • descrizione specifica relativa all'utilizzo della tecnologia a registro distribuito, che ne specifichi le principali caratteristiche; dovranno in particolare essere forniti dettagli sulla tipologia di tecnologia a registro distribuito utilizzata e sul funzionamento per ogni tipologia di utilizzatore (ad esempio: modalità e finalità di utilizzo del sistema, modalità con cui gli utenti si collegano al sistema, modalità di accesso ai servizi forniti); • descrizione degli eventuali accordi per il ricorso a soggetti terzi; • descrizione dei meccanismi e dei dispositivi impiegati, adeguati a garantire la continuità operativa e il ripristino dell'attività, che comprendono la messa in sicurezza esterna delle informazioni; • una descrizione della strategia di transizione di cui all'articolo 14, del decreto, applicabile alle categorie di strumenti finanziari scritturabili nel registro; • una descrizione della polizza assicurativa, o di altra adeguata forma di garanzia, a copertura della responsabilità per i danni che possono derivare dall'assunzione del ruolo di responsabile del registro. |
| <p>Osservazioni pervenute e relative valutazioni</p> | <p><i>Osservazioni di carattere generale:</i></p> <p>Assogestioni richiede chiarimenti circa le finalità e i destinatari del documento, anche al fine di definirne un eventuale coordinamento con la documentazione che deve essere prodotta nell'ipotesi di offerta al pubblico di quote o azioni di OICR emesse in forma digitale.</p> <p><i>Valutazioni:</i></p> |

Il Decreto stabilisce che il documento sulle modalità operative del registro debba essere reso disponibile al pubblico, in una forma accessibile e consultabile in ogni momento. I destinatari di tale documento appaiono in prima misura gli utenti del registro; pertanto, nella redazione del documento si deve tenere conto della tipologia dei destinatari per stabilire le modalità più adatte con cui veicolare le informazioni richieste.

Quanto alle possibili interazioni con la documentazione che deve essere prodotta in caso di offerta al pubblico di quote o azioni di OICR, si sottolinea che il documento sulle modalità operative del registro riguarda essenzialmente l'infrastruttura tecnologica e il soggetto che ne assume la responsabilità.

La circostanza che la sua messa a disposizione al pubblico sia posta dal Decreto in capo all'emittente lascia impregiudicata l'applicazione della disciplina settoriale in materia di offerta nel caso di azioni o quote di OICR.

Si vedano, inoltre, le osservazioni e i commenti all'Allegato 2, sezione D).

Osservazioni sulla Sezione B:

Lo Studio Allen & Overy propone una riformulazione dell'ultimo punto della Sezione B, al fine di chiarire che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 24, comma 3, del Decreto, solamente i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere c) e d) sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa o a disporre di altra adeguata forma di garanzia a copertura della responsabilità per i danni che possono derivare dall'assunzione del ruolo di responsabile del registro.

Valutazioni:

Si accoglie la proposta formulata dal rispondente, al fine di meglio chiarire su chi gravi in prima istanza il citato obbligo e, quindi, il conseguente onere informativo.

Si apportano modifiche:

- alla sezione A, punto 3, al fine di rendere più chiaro che gli utenti a cui si fa riferimento sono gli investitori in strumenti finanziari digitali;

| | |
|--------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ alla sezione B, punto 2, con l'introduzione di un periodo aggiuntivo, al fine di precisare che, in caso di ricorso a più registri distribuiti, la descrizione specifica dovrà essere predisposta tenendo conto di tale caratteristica dell'infrastruttura tecnologica utilizzata. |
| Nuovo testo | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 3</p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTO PUBBLICO SULLE MODALITÀ OPERATIVE DEL REGISTRO E SUI DISPOSITIVI A TUTELA DELLA SUA OPERATIVITÀ</p> <p>Il responsabile del registro predispone il documento di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto, includendo almeno le informazioni dettagliate nel seguente schema e indica le modalità prescelte per la messa a disposizione del pubblico del predetto documento.</p> <p>A) STRUMENTI FINANZIARI SCRITTURABILI E SERVIZI OFFERTI</p> <p>Fornire una descrizione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. delle categorie di strumenti finanziari scritturabili nel registro; 2. dei servizi offerti, indicando altresì se l'attività è svolta: (i) per se stessi; (ii) per se stessi e per i componenti del gruppo di appartenenza; (iii) anche per soggetti non facenti parte del gruppo di appartenenza; 3. dei modelli operativi messi a disposizione degli utenti investitori per il controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari; 4. delle modalità di pagamento eventualmente previste per consentire le operazioni su strumenti finanziari digitali, anche tramite l'interazione con altri registri, servizi o sistemi. <p>B) MODALITÀ OPERATIVE DEL REGISTRO E DISPOSITIVI A TUTELA DELLA SUA OPERATIVITÀ</p> <p>Fornire almeno le seguenti informazioni:</p> <p><i>...omissis...</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. descrizione specifica relativa all'utilizzo della tecnologia a registro distribuito, che ne specifichi le principali caratteristiche; dovranno in particolare essere forniti dettagli sulla tipologia di tecnologia a registro distribuito utilizzata e sul funzionamento per ogni tipologia di utilizzatore (ad esempio: modalità e finalità di utilizzo del sistema, modalità con cui gli utenti si collegano al sistema, modalità di accesso ai servizi forniti); Qualora l'infrastruttura tecnologica utilizzata preveda il ricorso a più |

registri distribuiti che interagiscono tra loro, gli elementi informativi di cui al presente punto dovranno essere forniti, ove pertinente, per ciascuno di essi e l'esposizione dovrà altresì includere l'illustrazione delle modalità di interazione e comunicazione, ove previste, tra i diversi registri;

...omissis...

per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere c) e d), del decreto, una descrizione della polizza assicurativa **comprensiva dei relativi estremi identificativi**, o di altra adeguata forma di garanzia, a copertura della responsabilità per i danni che possono derivare dall'assunzione del ruolo di responsabile del registro.

Appendice

Testo delle Regolamento sull'emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari risultante dalle modifiche apportate ad esito della consultazione con indicazione in **grassetto** e ~~barrato~~ delle variazioni rispetto alla versione posta in consultazione

Regolamento sull'emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari Adottato dalla Consob con delibera n. [●] del [●]

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (*Fonti normative*)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52.

Art. 2 (*Definizioni*)

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) «decreto»: il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25 recante “Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech” convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 10 maggio 2023, n. 52;

b) «elenco»: l'elenco di cui all'articolo 19 del decreto, tenuto dalla Consob;

c) «Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della CONSOB»: il regolamento generale sui procedimenti amministrativi della CONSOB ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dell'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, adottato con delibera a-CONSOB n. 18388 del 29 novembre 2012 e **successive modificazioni**.

2. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni contenute nel decreto.

Art. 3 (*Unità organizzativa responsabile del procedimento*)

1. L'unità organizzativa responsabile dei procedimenti indicati nel presente regolamento è la Divisione Mercati.

Art. 4 (*Modalità di comunicazione*)

1. Le istanze, le comunicazioni, gli atti, i documenti e ogni altra informazione prevista dal presente regolamento sono trasmessi mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dme@pec.consob.it o ai diversi indirizzi eventualmente indicati dalla Consob sul proprio sito *internet*.

PARTE II ELENCO DEI RESPONSABILI DEI REGISTRI PER LA CIRCOLAZIONE DIGITALE E RELATIVA DISCIPLINA

Titolo I Istituzione dell'elenco

Art. 5 (Formazione dell'elenco)

1. È istituito l'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale di cui all'articolo 19 del decreto.

2. Nell'elenco sono iscritti:

- a) nella sezione 1, i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto;
- b) nella sezione 2, i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto;
- c) nella sezione 3, i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), del decreto;
- d) nella sezione 4, i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), del decreto;
- e) nella sezione 5, i soggetti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto.

Art. 6 (Contenuto dell'elenco)

1. In ogni sezione dell'elenco, per ciascun responsabile del registro iscritto, sono indicati:

- a) la denominazione sociale;
- b) la sede legale e la sede amministrativa;
- c) **l'identificativo del registro o dei registri di cui si assume il ruolo di responsabile.**

È altresì indicato se l'attività è svolta: i) **in relazione a strumenti di propria emissione** ~~per se stessi~~; (ii) **in relazione a strumenti di propria emissione** ~~per se stessi~~ e ~~dei~~ ~~per~~ i componenti del gruppo di appartenenza; (iii) anche **in relazione a strumenti emessi da** ~~per~~ soggetti non facenti parte del gruppo di appartenenza.

2. Nelle sezioni 1, 2, 3 e 4, per ciascun responsabile del registro iscritto, sono indicati, altresì, **gli estremi della delibera di iscrizione**, e il numero di ordine di iscrizione e **gli estremi dei provvedimenti di estensione dell'operatività**.

3. Per i soggetti non aventi sede **legale** in Italia, è indicata, nelle sezioni 1 e 2, la succursale del soggetto o **la sede secondaria** e nella sezione 4, la sede secondaria.

Art. 7 (Pubblicità dell'elenco)

1. L'elenco è pubblicato in apposita sezione del sito *internet* della Consob.

Titolo II Iscrizione e cancellazione dall'elenco

Art. 8

(Istanza e istruttoria per l'iscrizione)

1. L'istanza di iscrizione nell'elenco contiene tutte le informazioni utili a dimostrare la conformità ai requisiti previsti dal decreto per l'iscrizione, è predisposta in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 ed è corredata di una relazione tecnica illustrativa dell'iniziativa redatta in osservanza di quanto previsto dall'Allegato 2.

Nei casi in cui la documentazione indicata al precedente capoverso sia già in possesso della Consob, la società richiedente è esentata dal produrla. La domanda indica tale circostanza e la data di invio alla Consob della documentazione medesima.

2. La Consob, entro venti giorni lavorativi dal ricevimento, verifica la regolarità e la completezza della domanda e comunica al richiedente la documentazione eventualmente mancante, che è trasmessa alla Consob entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, a pena di inammissibilità.

3. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione.

4. Nel corso dell'istruttoria la Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:

a) alla società richiedente;

b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società richiedente;

c) a qualunque soggetto, anche estero;

fissando un termine per la trasmissione.

In tali casi il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi fino alla data di ricezione degli stessi da parte della Consob **e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni**. Il procedimento si estingue ove la società ~~istante~~ **richiedente** non invii gli elementi informativi **integrativi** ~~richiesti~~ entro il termine fissato a tal fine dalla Consob.

5. Ove nel corso dell'istruttoria si reputi necessario, per valutare l'idoneità del registro a garantire tutti i requisiti previsti dal decreto, richiedere una verifica da parte di un revisore indipendente, si procede alla nomina, assegnandogli un termine non superiore a quarantacinque giorni lavorativi per la trasmissione alla Consob degli esiti della verifica. **Per il conferimento dell'incarico si tiene conto della professionalità, dell'esperienza e dell'indipendenza dei potenziali revisori, nonché delle esigenze di contenimento dei costi per i soggetti istanti. Nel caso in cui intenda nominare un revisore indipendente, la Consob ne dà notizia all'istante almeno cinque giorni lavorativi prima del conferimento dell'incarico; la comunicazione contiene altresì un'indicazione del costo massimo della verifica.** ~~In tal caso il~~ termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data

di nomina del revisore sino allo spirare del citato termine ad esso assegnato. Qualora il revisore incaricato rappresenti particolari esigenze istruttorie entro il termine di cui al precedente periodo, la sospensione è prorogata, **una sola volta**, per un massimo di ulteriori trenta giorni lavorativi. Ove il revisore incaricato non trasmetta gli esiti della verifica o non rappresenti esigenze istruttorie entro il termine di cui al primo periodo si procede alla nomina di un diverso revisore, dotato di qualificazioni e capacità tecnica equipollenti.

6. Qualsiasi modificazione concernente gli elementi istruttori di rilievo ai fini della decisione, che intervenga nel corso dell'istruttoria, è portata a conoscenza della Consob prima che diventi efficace, ovvero in caso di impossibilità, entro dieci giorni lavorativi. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento è interrotto dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ~~ricomincia~~ **inizia nuovamente** a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione.

7. La Consob comunica agli interessati le date di inizio e di conclusione della sospensione o interruzione dell'istruttoria e i motivi che l'hanno determinata.

8. Fatte salve le cause di sospensione o interruzione dei termini del procedimento, la Consob delibera sulla domanda entro il termine di novanta giorni adottando un provvedimento espresso e informa la società richiedente della decisione assunta. L'iscrizione è negata quando risulti che la società richiedente non sia in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 20 del decreto. La mancata adozione, nei termini previsti, di un provvedimento espresso sull'istanza di iscrizione non equivale, in ogni caso, al provvedimento di accoglimento dell'istanza.

9. La delibera di cui al comma 8 è adottata dalla Consob sentita la Banca d'Italia nei casi di banche, imprese di investimento e di gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza. In tali casi, il termine di conclusione del procedimento è sospeso per un periodo non superiore a sessanta giorni. Qualora la Banca d'Italia abbia rappresentato esigenze istruttorie, il periodo di sospensione è prorogato di ulteriori sessanta giorni.

10. Il responsabile del registro comunica senza indugio ogni modifica delle informazioni trasmesse ai fini dell'iscrizione suscettibili di incidere sui requisiti per l'iscrizione medesima.

11. Ogni progetto di modifica sostanziale delle caratteristiche del registro è notificato alla Consob almeno trenta giorni lavorativi prima della prevista approvazione.

12. Ove il soggetto iscritto nell'elenco intenda assumere il ruolo di responsabile del registro con riferimento ad un registro diverso e ulteriore rispetto a quello in relazione al quale ha ottenuto il provvedimento di iscrizione, esso presenta un'istanza ai fini dell'estensione dell'operatività. In tali casi, si applica la procedura di cui ai commi precedenti. L'istante non è tenuto a provare il possesso di requisiti la cui sussistenza sia stata già accertata in sede di iscrizione iniziale.

Art. 9

(Iscrizione nell'elenco dei depositari centrali italiani)

1. I depositari centrali italiani autorizzati ai sensi degli articoli 16 e 19 del regolamento (UE) 909/2014 a svolgere l'attività di responsabile del registro sono contestualmente iscritti d'ufficio nella sezione 5 dell'elenco.

Art. 10

(Cancellazione dall'elenco su richiesta)

1. I responsabili del registro che intendono rinunciare all'iscrizione nell'elenco presentano apposita istanza di cancellazione alla Consob. La Consob delibera entro il termine massimo di novanta giorni adottando un provvedimento espresso. La mancata adozione, nei termini previsti, di un provvedimento espresso sull'istanza di cancellazione non equivale, in ogni caso, al provvedimento di accoglimento dell'istanza.
2. La Consob, valutata l'attuabilità in concreto della strategia di transizione, può promuovere gli accordi necessari ad assicurarne l'attuazione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto. In tale caso il termine di cui al comma 1 può essere sospeso fino alla conclusione degli accordi medesimi.
3. Il termine di cui al comma 1 non decorre o è interrotto nel caso in cui siano in corso o siano avviati accertamenti di vigilanza nei confronti del responsabile del registro per la circolazione digitale. In tali casi il termine decorre dal momento del completamento degli accertamenti.
4. Si applica l'articolo 8, commi 4 e 7.

Art. 11

(Cancellazione d'ufficio dall'elenco)

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 10, la Consob cancella i responsabili dei registri per la circolazione digitale dall'elenco al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto.
2. La delibera di cancellazione è adottata sentita la Banca d'Italia quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere da *d*) a *f*), del decreto, e l'attività di responsabile del registro è svolta da:
 - a) banche, imprese di investimento o gestori di mercati all'ingrosso di titolo di Stato, che svolgano l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza;
 - b) responsabili del registro significativi di cui all'articolo 22 del decreto.

In tali casi, il termine di conclusione del procedimento è sospeso per un periodo non superiore a sessanta giorni. Qualora la Banca d'Italia abbia rappresentato esigenze istruttorie, il periodo di sospensione è prorogato di ulteriori sessanta giorni.

4. Si applica l'articolo 8, commi 4 e 7 e l'art.10, comma 3.

Art. 12

(Ulteriori disposizioni procedurali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, ai procedimenti da esso disciplinati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della CONSOB.

Art. 13

(Comunicazioni sull'esercizio dell'attività)

1. I responsabili del registro comunicano immediatamente alla Consob le date di inizio, di eventuale interruzione e di riavvio dell'attività.

Titolo III
Disciplina dell'attività di responsabile del registro

Art. 14

(Contenuto minimo del documento sulle modalità operative del registro)

1. I responsabili del registro includono nel documento di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto, le informazioni indicate nell'Allegato 3.

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE **DELL'ISTANZA DI** ~~DELLA DOMANDA DI~~
~~AUTORIZZAZIONE PER L'ISCRIZIONE~~ NELL'ELENCO DEI RESPONSABILI DEL
REGISTRO **E DI ESTENSIONE DELL'OPERATIVITÀ**

A. Istanza di ~~Domanda di autorizzazione per l'iscrizione nell'elenco~~

1. **L'istanza di** ~~La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nell'elenco~~, sottoscritta dal legale rappresentante della società, indica:

- la denominazione sociale;
- la sede legale e la sede amministrativa della società;
- la sede della succursale o della sede secondaria nel territorio della Repubblica;
- il nominativo e i recapiti di un referente della società; e
- l'elenco dei documenti allegati.

Per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto, la domanda include, altresì, il riferimento dell'autorizzazione a operare in qualità di banche, imprese di investimento, gestori di mercati, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, gestori e imprese di assicurazione o riassicurazione.

2. Per tutti gli istanti, **l'istanza di** ~~la domanda di autorizzazione per l'iscrizione nell'elenco~~ è corredata dei seguenti documenti:

- a) una relazione tecnica illustrativa dell'iniziativa redatta in osservanza di quanto previsto dall'Allegato 2;
- b) la strategia di transizione di cui all'articolo 14 applicabile alle categorie di strumenti finanziari scritturabili nel registro;
- c) ogni altra documentazione idonea a dimostrare la conformità ai requisiti previsti dal decreto per l'iscrizione.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *c)* e *d)*, **l'istanza di** ~~la domanda di autorizzazione per l'iscrizione~~ è corredata, altresì, dei seguenti documenti:

- a) copia dei documenti societari ed evidenza della registrazione presso il registro nazionale delle imprese, laddove applicabile;
- b) copia del verbale dell'assemblea della società nella quale è stato conferito l'incarico a un revisore legale dei conti esterno o a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
- c) le politiche per l'identificazione, la prevenzione, la gestione e la trasparenza dei conflitti di interessi adottate dalla società;
- d) copia della polizza assicurativa **o del contratto assicurativo preliminare**, o ulteriore documentazione attestante la presenza di altra adeguata forma di garanzia **o la dichiarazione di impegno, da parte dei soggetti legittimati a fornire tale adeguata forma di garanzia**, a copertura della responsabilità per i danni che possono derivare dall'assunzione del ruolo di responsabile del registro.

4. Per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d*), ~~l'istanza di la domanda di autorizzazione per l'iscrizione~~ è corredata, altresì, dei seguenti documenti:

- a) elenco nominativo di tutti i soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
- b) verbale della riunione nel corso della quale l'organo di amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti di onorabilità per ciascuno dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo corredata dei relativi allegati;
- c) una relazione sulla struttura organizzativa che includa almeno le seguenti informazioni:
 - i. una descrizione della struttura aziendale (organigramma, funzionigramma ecc.) con l'indicazione dell'articolazione delle deleghe in essere all'interno dell'organizzazione aziendale e di ogni altro elemento utile a illustrare le caratteristiche operative del responsabile del registro;
 - ii. una descrizione del sistema di controlli interni predisposto;
 - iii. una descrizione dei sistemi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) impiegati corredata della pertinente documentazione tecnica;
 - iv. le politiche per le esternalizzazioni e un elenco delle funzioni, dei servizi o delle attività esternalizzati (o destinati a essere esternalizzati);
 - v. una descrizione delle procedure amministrative e contabili adottate per assicurare il rispetto del decreto, anche da parte del personale.

B. Istanza di estensione dell'operatività

Nelle ipotesi di cui all'articolo 8, comma 12, del Regolamento, l'istanza di estensione dell'operatività è corredata dai documenti indicati al punto 2 della Sezione A.

I soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *c*) e *d*), del decreto, trasmettono altresì la copia della polizza assicurativa o del contratto assicurativo preliminare, o ulteriore documentazione attestante la presenza di altra adeguata forma di garanzia o la dichiarazione di impegno, da parte dei soggetti legittimati, a fornire tale adeguata forma di garanzia, a copertura della responsabilità per i danni che possono derivare dall'estensione del ruolo di responsabile del registro.

I soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lett. *d*), del decreto, trasmettono le eventuali modifiche alla relazione sulla struttura organizzativa conseguenti all'assunzione del ruolo di responsabile del registro con riferimento ad un registro diverso e ulteriore rispetto a quello in relazione al quale sia stato ottenuto il provvedimento di iscrizione.

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DELL'INIZIATIVA

Il soggetto istante predispone la relazione tecnica illustrativa di cui all'articolo 20, comma 3, lettera e), del decreto, includendo almeno le informazioni dettagliate nel seguente schema.

A) CARATTERISTICHE DEL REGISTRO E DEGLI ULTERIORI MECCANISMI E DISPOSITIVI PREVISTI DAL DECRETO

Fornire una descrizione relativa alle caratteristiche tecnico/implementative dell'infrastruttura tecnologica, includendo almeno le seguenti informazioni:

1. descrizione generale dell'infrastruttura tecnologica, che dia evidenza delle funzioni svolte dalle componenti basate su tecnologia a registro distribuito e di quelle svolte da eventuali altre componenti (funzioni eseguite *off-chain*). La descrizione dovrà evidenziare in che modo le diverse componenti dell'infrastruttura interagiscono tra loro;
2. descrizione specifica relativa all'utilizzo della tecnologia a registro distribuito, che fornisca dettagli circa il funzionamento per ogni tipologia di utilizzatore (ad esempio: modalità e finalità di utilizzo del sistema, modalità con cui gli utenti si collegano al sistema, descrizione dei servizi forniti).

La descrizione dovrà in particolare illustrare le regole di funzionamento e le modalità di attribuzione dei permessi per le principali funzioni svolte dalla DLT, incluse quelle relative a:

- i. esecuzione dei protocolli di consenso, chiarendo se la DLT è *permissionless*, *o permissioned* o **ibrida. In quest'ultimo caso illustrare quali operatività sono *permissionless* e quali, invece, *permissioned***;
 - ii. esecuzione delle funzioni di validazione e meccanismi di garanzia di immutabilità: **aggiornamento dello stato del registro** / consenso condiviso / non ripudiabilità / differenze tra nodi validatori e non / altro;
 - iii. accesso alle informazioni conservate sul registro distribuito;
 - iv. invio di istruzioni di trasferimento relative agli strumenti finanziari registrati sull'infrastruttura;
 - v. invio di istruzioni relative alla gestione del ciclo di vita degli strumenti finanziari registrati sull'infrastruttura;
 - vi. ~~aggiornamento dello stato del registro~~;
 - vii. tecniche adottate per l'identificabilità degli utenti che operano in piattaforma;
3. descrizione dell'infrastruttura di supporto (sistemi, reti, applicazioni) indicando, tra l'altro:
 - i. i requisiti tecnici richiesti ai nodi che costituiscono la rete, specificando eventuali differenziazioni in dipendenza delle funzioni svolte;
 - ii. i diagrammi relativi ai flussi di dati e di rete, nonché i protocolli di comunicazione adottati;
 - iii. informazioni sull'eventuale utilizzo di servizi di *cloud*, ove rilevanti;
 - iv. protocollo utilizzato per realizzare l'interfaccia con il nodo;
 - v. geolocalizzazione dei nodi e dei dati transazionali del registro;

- vi. modelli di *disaster recovery*, *recovery time objective* e *recovery point objective* stimati;
- 4. caratteristiche del protocollo di consenso utilizzato dall'infrastruttura DLT e performance attese in termini di:
 - i. massimo numero di utenti gestibile, inclusa la natura della limitazione massima, *i.e.* se assoluta o per uno specifico lasso temporale;
 - ii. massimo numero di transazioni processabili nell'unità di tempo;
 - iii. tempi tipici di elaborazione delle transazioni (e.g. il tempo atteso che trascorre tra l'inserimento di un'istruzione di trasferimento e l'effettivo aggiornamento del registro);
 - iv. resilienza a malfunzionamenti o compromissioni dei nodi (ad esempio in termini di numero massimo di nodi che possono andare incontro a malfunzionamenti senza che venga compromessa la capacità operativa del registro);
 - v. capacità massima di informazioni registrabili nell'unità di tempo;
 - vi. *performance* misurate su base *transactions per second* (TPS) o transazioni per unità di misura rilevante;
 - vii. requisiti minimi e consigliati di sistema per eseguire il nodo: RAM / CPU / spazio disco / banda di rete;
- 5. descrizione delle caratteristiche degli *smart contract* utilizzati per l'emissione e la gestione degli strumenti finanziari;
- 6. descrizione delle integrazioni:
 - i. presenza di fonti di dati esterne (**ad esempio** "oracoli") e meccanismi di integrazione e, se del caso, con l'adozione di quali sistemi di controllo e verifica;
 - ii. presenza di *bridge* o altri meccanismi per lo scambio di strumenti finanziari digitali con altre reti e, se del caso, quali;
 - iii. utilizzo di *identity provider* di terze parti per l'identificazione delle utenze in piattaforma e, se del caso, quali;
 - iv. strumenti di reportistica e di notifica in tempo reale a disposizione di ~~utenti~~ **investitori** e/o autorità;
- 7. descrizione dei modelli operativi messi a disposizione degli ~~utenti~~ **investitori** per il controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari;
- 8. indicazione delle modalità tecniche che l'istante intende adottare per realizzare la connessione univoca allo strumento finanziario digitale delle informazioni relative all'emissione, di cui all'articolo 12 del decreto;
- 9. descrizione dei meccanismi e dispositivi che l'istante intende adottare al fine di:
 - i. impedire l'uso degli strumenti finanziari digitali da parte di soggetti diversi da quelli legittimati;
 - ii. assicurare che il numero complessivo di strumenti finanziari digitali che costituisce una singola emissione non sia modificabile;
 - iii. garantire la continuità operativa e il ripristino dell'attività, specificando le caratteristiche del sistema adottato per la messa in sicurezza esterna delle informazioni.

La descrizione delle caratteristiche tecnico-implementative dell'infrastruttura tecnologica deve essere tale da comprovare un'adeguata conoscenza, da parte del responsabile del

registro, delle logiche e dei meccanismi di funzionamento delle tecnologie alla base del registro medesimo e deve essere effettuata utilizzando un linguaggio piano e comprensibile.

La descrizione in parola non può limitarsi ad uno o più rinvii ai *paper* tecnici che illustrano il funzionamento della tecnologia a registro distribuito, né alla citazione sistematica di parti dei medesimi *paper*.

Qualora l'infrastruttura tecnologica utilizzata preveda il ricorso a più registri distribuiti, gli elementi informativi individuati nella presente Sezione dovranno essere forniti, ove pertinente, per ciascuno di essi e l'esposizione dovrà altresì includere l'illustrazione delle modalità di interazione e comunicazione, ove previste, tra i diversi registri distribuiti.

B) ANALISI DEI RISCHI

Fornire una descrizione dettagliata:

1. dei rischi potenzialmente in grado di compromettere il corretto funzionamento dell'infrastruttura, ivi inclusi i rischi di natura *cyber*; e
2. dei presidi posti in essere per la mitigazione dei rischi.

C) CONFORMITÀ AI REQUISITI TECNICI PREVISTI DAL DECRETO

Sulla base delle caratteristiche tecnico/implementative dell'infrastruttura e dell'analisi dei rischi illustrate nei punti A e B, fornire una valutazione in merito alla conformità del registro e delle ulteriori misure che l'istante intende adottare in relazione ai requisiti prescritti dal decreto, come di seguito dettagliato:

1. art. 4, comma 1, del decreto: evidenziare in che modo è garantita l'idoneità del registro a:
 - a) assicurare l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità, la non duplicabilità e la validità delle scritturazioni attestanti la titolarità e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e i relativi vincoli (lett. a);
 - b) consentire, direttamente o indirettamente, di identificare in qualsiasi momento i soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni, la specie e il numero degli strumenti finanziari digitali da ciascuno detenuti, nonché di renderne possibile la circolazione (lett. b);
 - c) consentire al soggetto in favore del quale sono effettuate le scritturazioni di accedere in qualsiasi momento alle scritturazioni del registro relative ai propri strumenti finanziari digitali ed estrarre copia in formato elettronico per tutti i fini previsti dalla legge (lett. c);
 - d) prevenire la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relative agli strumenti finanziari digitali per l'intera durata della scritturazione (lett. *c-bis*);
 - e) consentire la scritturazione dei vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari digitali (lett. d);
 - f) garantire l'accessibilità da parte della Consob e della Banca d'Italia per l'esercizio delle rispettive funzioni (lett. e);
 - g) consentire di identificare ai fini dell'applicazione della disciplina sui vincoli:
 - i. la data di costituzione del vincolo;
 - ii. gli strumenti finanziari digitali o la specie degli stessi;
 - iii. la natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;
 - iv. la causale del vincolo e la data dell'operazione oggetto di scritturazione;

- v. la quantità degli strumenti finanziari digitali;
 - vi. il titolare degli strumenti finanziari digitali;
 - vii. il beneficiario del vincolo e, ove comunicata, l'esistenza di una convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti;
 - viii. l'eventuale data di scadenza del vincolo (lett. f).
2. art. 13, comma 2, del decreto: fornire una valutazione sull'adeguatezza delle misure che si intende porre in essere al fine di garantire:
- a) la correttezza, la completezza e l'aggiornamento continuo delle evidenze relative alle informazioni sull'emissione;
 - b) l'integrità e la sicurezza del sistema;
3. art. 23, comma 2, del decreto: fornire una valutazione sull'adeguatezza dei meccanismi e dispositivi che si intende adottare al fine di:
- a) impedire l'uso degli strumenti finanziari digitali da parte di soggetti diversi da quelli legittimati;
 - b) garantire la continuità operativa e il ripristino dell'attività;
 - c) assicurare che il numero complessivo di strumenti finanziari digitali che costituisce una singola emissione non sia modificabile.

D) ULTERIORI INFORMAZIONI

Fornire:

1. un'indicazione delle categorie di strumenti finanziari scritturabili nel registro **e dei servizi che si intende offrire, indicando altresì se si intende svolgere l'attività: (i) in relazione a strumenti di propria emissione; (ii) in relazione a strumenti di propria emissione e dei componenti del gruppo di appartenenza; (iii) anche in relazione a strumenti emessi da soggetti non facenti parte del gruppo di appartenenza;**
2. una valutazione circa la conformità della strategia di transizione con i requisiti normativi applicabili;
3. una descrizione delle modalità di pagamento eventualmente previste per consentire le operazioni su strumenti finanziari digitali, anche tramite l'interazione con altri registri, servizi o sistemi;
4. l'indicazione di eventuali soggetti terzi, di cui il responsabile del registro intende avvalersi, e una descrizione delle attività svolte dagli stessi.

Al riguardo, fornire altresì un'indicazione (a) delle modalità con le quali si prevede di assicurare accessibilità a tutte le informazioni utili per il monitoraggio e la valutazione delle attività affidate a terzi; (b) delle modalità di verifica relativa all'attività affidata a terzi; (c) dei referenti per le attività affidate, sia presso il soggetto istante che presso il soggetto terzo, e trasmettere una bozza dei relativi contratti, ove disponibile.

**DOCUMENTO PUBBLICO SULLE MODALITÀ OPERATIVE DEL REGISTRO E SUI
DISPOSITIVI A TUTELA DELLA SUA OPERATIVITÀ**

Il responsabile del registro predispone il documento di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto, includendo almeno le informazioni dettagliate nel seguente schema e indica le modalità prescelte per la messa a disposizione del pubblico del predetto documento.

A) STRUMENTI FINANZIARI SCRITTURABILI E SERVIZI OFFERTI

Fornire una descrizione:

1. delle categorie di strumenti finanziari scritturabili nel registro;
2. dei servizi offerti, ~~indicando altresì se l'attività è svolta: (i) per se stessi; (ii) per se stessi e per i componenti del gruppo di appartenenza; (iii) anche per soggetti non facenti parte del gruppo di appartenenza;~~
3. dei modelli operativi messi a disposizione degli ~~utenti~~ **investitori** per il controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari;
4. delle modalità di pagamento eventualmente previste per consentire le operazioni su strumenti finanziari digitali, anche tramite l'interazione con altri registri, servizi o sistemi.

B) MODALITÀ OPERATIVE DEL REGISTRO E DISPOSITIVI A TUTELA DELLA SUA OPERATIVITÀ

Fornire almeno le seguenti informazioni:

1. descrizione generale dell'infrastruttura tecnologica, che dia evidenza delle funzioni svolte dalle componenti basate su tecnologia a registro distribuito e di quelle svolte da eventuali altre componenti (funzioni eseguite *off-chain*). La descrizione dovrà evidenziare in che modo le diverse componenti dell'infrastruttura interagiscono tra loro;
2. descrizione specifica relativa all'utilizzo della tecnologia a registro distribuito, che ne specifichi le principali caratteristiche;

dovranno in particolare essere forniti dettagli sulla tipologia di tecnologia a registro distribuito utilizzata e sul funzionamento per ogni tipologia di utilizzatore (ad esempio: modalità e finalità di utilizzo del sistema, modalità con cui gli utenti si collegano al sistema, modalità di accesso ai servizi forniti). **Qualora l'infrastruttura tecnologica utilizzata preveda il ricorso a più registri distribuiti, gli elementi informativi di cui al presente punto dovranno essere forniti, ove pertinente, per ciascuno di essi e l'esposizione dovrà altresì includere l'illustrazione delle modalità di interazione e comunicazione, ove previste, tra i diversi registri distribuiti;**
3. descrizione degli eventuali accordi per il ricorso a soggetti terzi;
4. descrizione dei meccanismi e dei dispositivi impiegati, adeguati a garantire la continuità operativa e il ripristino dell'attività, che comprendono la messa in sicurezza esterna delle informazioni;
5. una descrizione della strategia di transizione di cui all'articolo 14, del decreto, applicabile alle categorie di strumenti finanziari scritturabili nel registro;
6. **per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere c) e d), del decreto**, una descrizione della polizza assicurativa **comprensiva dei relativi estremi identificativi**, o di altra

adeguata forma di garanzia, a copertura della responsabilità per i danni che possono derivare dall'assunzione del ruolo di responsabile del registro.